



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
**DIREZIONE DIDATTICA STATALE DEL 2° CIRCOLO
MASSA**

*Viale Stazione n. 83 - tel. 0585/252561 - fax n. 0585/791145
Cod. mecc. MSEE002001 - Cod. fiscale 80003520451
e-mail: msee002001@istruzione.it sito web: <http://www.ddmassa2.gov.it>*

Anno Scolastico 2013 2014

**ESTRATTO DEL
DOCUMENTO DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI PER LA
SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI DELLA DIREZIONE
DIDATTICA STATALE DEL 2° CIRCOLO DI MASSA**

*ai sensi dell'art. 17 e 26 del D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008
come modificato dal D. Lgs n, 106 del 3 agosto 2009*

Il Datore di Lavoro
Prof.ssa Antonella
Diamanti

Il R.S.P.P.
Geom. Paolo Amorfini

Per presa visione il
Rappresentante dei
lavoratori

Massa, 8 novembre 2013

INDICE DEI CONTENUTI

Premessa	4
Sezione 1 - Informazioni generali	5
1.1 Anagrafe attività	6
1.2 Organigramma aziendale	7
1.3 Descrizione dei mansionari	9
1.4 Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione	10
1.5 Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza	11
1.6 Addetti Prevenzione incendi e primo soccorso	12
1.7 Analisi infortuni e malattie professionali	13
1.8 Informazione e formazione dei lavoratori	14
1.9 Sicurezza contratti d'appalto e/o d'opera	15
1.10 Dispositivi di protezione individuale e collettiva	16
1.11 Pronto soccorso	17
Sezione 2 - Criteri utilizzati per la valutazione dei rischi	18
2.1 Metodologia e criteri adottati	19
Sezione 3 - Valutazione dei rischi delle strutture e degli impianti dei plessi dell'Istituto Comprensivo	22
A) Rischi per la sicurezza (di natura infortunistica)	23
B) Rischi per la salute (di natura igienico-ambientale)	42
C) Rischi trasversali (per la sicurezza e la salute)	52
Sezione 4 - Gestione della sicurezza	58
4.1 Gestione della documentazione	59
4.2 Gestione del fenomeno infortunistico	61
4.3 Gestione macchine e attrezzature	61
4.4 Gestione agenti chimici, biologici e fumo	62
4.5 Gestione emergenze	63
4.6 Dotazioni per emergenza e pronto soccorso	64
4.7 Gestione della sorveglianza sanitaria	65
4.8 Gestione delle lavoratrici madri	66
4.9 Rapporti con fornitori	70
4.10 Gestione dei lavori in appalto: rapporti con appaltatori	70
4.11 Requisiti tecnico-professionali dell'appaltatore	71
4.12 Informazioni da fornire alla ditta appaltatrice	71
4.13 Cooperazione e coordinamento fra datori di lavoro	71
4.14 Procedure per la gestione degli spazi scolastici occupati da società sportive, comune e/o altri enti	72
4.15 Piano di informazione e formazione dei lavoratori	72
Sezione 5 - Programma delle misure da attuare per migliorare nel tempo i livelli di sicurezza	74
5.1 Programma di miglioramento	75
5.2 Organizzazione temporale delle fasi della gestione della sicurezza	78
5.3 Rielaborazione del documento di valutazione dei rischi	78
Allegato A - Valutazione per attività lavorativa	
Allegato B - Valutazione dei rischi dei luoghi di lavoro	
Allegato C - Planimetrie	
Allegato D - Attestati di frequenza corsi di formazione del personale incaricato	

PREMESSA

Al fine di garantire la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, devono essere rispettate le seguenti misure generali nei luoghi di lavoro (art. 15 del D. Lgs 81/08):

- a) la valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza;
- b) la programmazione della prevenzione;
- c) l'eliminazione dei rischi e, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico;
- d) il rispetto dei principi ergonomici nell'organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione, in particolare al fine di ridurre gli effetti sulla salute del lavoro monotono e di quello ripetitivo;
- e) la riduzione dei rischi alla fonte;
- f) la sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o è meno pericoloso;
- g) la limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono, o che possono essere, esposti al rischio;
- h) l'utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici sui luoghi di lavoro;
- i) la priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;
- l) il controllo sanitario dei lavoratori;
- m) l'allontanamento del lavoratore dall'esposizione al rischio per motivi sanitari inerenti la sua persona e l'adibizione, ove possibile, ad altra mansione;
- n) l'informazione e formazione adeguate per i lavoratori;
- o) l'informazione e formazione adeguate per dirigenti e i preposti;
- p) l'informazione e formazione adeguate per i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- q) le istruzioni adeguate ai lavoratori;
- r) la partecipazione e consultazione dei lavoratori;
- s) la partecipazione e consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- t) la programmazione delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, anche attraverso l'adozione di codici di condotta e di buone prassi;
- u) le misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave e immediato;
- v) l'uso di segnali di avvertimento e di sicurezza;
- z) la regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alla indicazione dei fabbricanti.

La Valutazione dei rischi è il documento che il datore di lavoro è obbligato a redigere (art. 17 del D. Lgs 81/08) in collaborazione con Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.), previa consultazione del Rappresentante dei lavoratori per la Sicurezza (R.L.S.).

SEZIONE 1

Informazioni generali

1.1 Anagrafica attività

<i>Ente e ragione sociale</i>	Direzione Didattica Statale del II Circolo – Massa
<i>Sede amministrativa</i>	Viale Stazione n. 83 - Massa
<i>Telefono - fax</i>	0585 252561 – 0585 791145 <i>e-mail: msee002001@istruzione.it</i>
<i>Ente proprietario</i>	Comune di Massa
<i>Plessi scolastici</i>	Scuola dell'infanzia Viale Stazione – Viale Stazione Scuola dell'infanzia La Salle – Via G.B. La Salle Scuola dell'infanzia Cervara – Via Cervara Scuola dell'infanzia Camponelli – Via F.lli Rosselli 1 Scuola primaria "Renato Fucini" – Viale Stazione 83 Scuola primaria "Dante Alighieri" - Via G.B. La Salle Scuola primaria "Giosuè Carducci" – Via Marina Vecchia Scuola primaria "Salvo D'Acquisto" – Via Cervara
<i>Codice fiscale</i>	80003520451
<i>Codice mecc.</i>	MSEE002001
<i>Dirigente scolastico (Datore di lavoro)</i>	Antonella Diamanti
<i>R.S.P.P. (esterno)</i>	Paolo Amorfini
<i>A.S.P.P.</i>	Elvira Nari
<i>R.L.S.</i>	Carla Buffa
<i>Docenti</i>	n. 93 di cui n. 33 (Scuola dell'infanzia) e n. 60 (Scuola primaria)
<i>Personale ATA</i>	n. 20
<i>Dipendenti totali</i>	n. 113
<i>Alunni</i>	n. 291 (Scuola dell'infanzia) e n. 607 (Scuola primaria)

1.2 Organigramma aziendale per la sicurezza

Datore lavoro	di	Il "soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa" è la Prof.ssa Antonella Diamanti , in virtù della propria qualifica di Dirigente Scolastico																
Deleghe funzioni	di	Al momento il datore di lavoro non ha delegato tutto o parte dei suoi obblighi, previsti dall'art. 18 del D.Lgs 81/2008, ad altra persona.																
Dirigenti (ai fini della sicurezza)	(ai fini della sicurezza)	Sono stati identificati, tra i lavoratori, le "persone che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitoli, attuano le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa" gli insegnanti Beghetti Maria Grazia e Pietro Sacchelli quali collaboratori del Dirigente Scolastico.																
Preposti (ai fini della sicurezza)	(ai fini della sicurezza)	<p>Le "persone che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitoli, sovrintendono alla attività lavorativa e garantiscono l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa" sono:</p> <p>Donatella Niglia - (Preposto degli Assistenti Amministrativi e dei Collaboratori Scolastici) in qualità di DSGA; Referenti di plesso delle varie sedi operative - nominati dal Dirigente Scolastico nel corso del Collegio dei Docenti del 2 settembre 2013 (verbale della riunione n.74):</p> <table border="0"> <tr> <td>Scuola dell'infanzia Viale Stazione</td> <td>Ferrari Maria Teresa e Collecchia Elisabetta (vice)</td> </tr> <tr> <td>Scuola dell'infanzia La Salle</td> <td>Fiorentini Simonetta e Battistini Simonetta (vice)</td> </tr> <tr> <td>Scuola dell'infanzia Cervara</td> <td>Bronzetti Laura e Ricci Arminia (vice)</td> </tr> <tr> <td>Scuola dell'infanzia Camponelli</td> <td>Fabiani Anna Maria e Guerra Anna (vice)</td> </tr> <tr> <td>Scuola primaria "Renato Fucini"</td> <td>Sacchelli Pietro e Ceccarelli Paola (vice)</td> </tr> <tr> <td>Scuola primaria "Dante Alighieri"</td> <td>Volontè Maria Cristina e Esposito Raffaella (vice)</td> </tr> <tr> <td>Scuola primaria "Giosuè Carducci"</td> <td>Cecchinelli Milena e Pedrini Francesca (vice)</td> </tr> <tr> <td>Scuola primaria "Salvo D'Acquisto</td> <td>Petricone Simona e Del Freo Manuela (vice)</td> </tr> </table>	Scuola dell'infanzia Viale Stazione	Ferrari Maria Teresa e Collecchia Elisabetta (vice)	Scuola dell'infanzia La Salle	Fiorentini Simonetta e Battistini Simonetta (vice)	Scuola dell'infanzia Cervara	Bronzetti Laura e Ricci Arminia (vice)	Scuola dell'infanzia Camponelli	Fabiani Anna Maria e Guerra Anna (vice)	Scuola primaria "Renato Fucini"	Sacchelli Pietro e Ceccarelli Paola (vice)	Scuola primaria "Dante Alighieri"	Volontè Maria Cristina e Esposito Raffaella (vice)	Scuola primaria "Giosuè Carducci"	Cecchinelli Milena e Pedrini Francesca (vice)	Scuola primaria "Salvo D'Acquisto	Petricone Simona e Del Freo Manuela (vice)
Scuola dell'infanzia Viale Stazione	Ferrari Maria Teresa e Collecchia Elisabetta (vice)																	
Scuola dell'infanzia La Salle	Fiorentini Simonetta e Battistini Simonetta (vice)																	
Scuola dell'infanzia Cervara	Bronzetti Laura e Ricci Arminia (vice)																	
Scuola dell'infanzia Camponelli	Fabiani Anna Maria e Guerra Anna (vice)																	
Scuola primaria "Renato Fucini"	Sacchelli Pietro e Ceccarelli Paola (vice)																	
Scuola primaria "Dante Alighieri"	Volontè Maria Cristina e Esposito Raffaella (vice)																	
Scuola primaria "Giosuè Carducci"	Cecchinelli Milena e Pedrini Francesca (vice)																	
Scuola primaria "Salvo D'Acquisto	Petricone Simona e Del Freo Manuela (vice)																	
Lavoratori		Alla data odierna sono presenti n. 113 lavoratori di cui 93 docenti, 14 collaboratori scolastici e 6 personale tecnico-amministrativo. Elenco nominativo riportato nel QUADRO DATI LAVORATORI allegato.																


DATI OCCUPAZIONALI

Il numero degli alunni e del personale presente nella Direzione Didattica Il Circolo di Massa nell'anno scolastico 2013/2014 è il seguente:

Plesso scolastico		Alunni	Docenti	Personale ATA collaboratori scolastici	Personale ATA amministrativo	D.S.G.A.	Dirigente scolastico
1	Scuola dell'infanzia Viale Stazione	69	6+1*	1			
2	Scuola dell'infanzia La Salle	72	8+1*	1			
3	Scuola dell'infanzia Cervara	62	7+1*	1			
4	Scuola dell'infanzia Camponelli	88	10+2*	1			
5	Scuola primaria "Renato Fucini"	116	8+2*	3	5	1	1
6	Scuola primaria "Dante Alighieri"	230	22+2*	3			
7	Scuola primaria "Giosuè Carducci"	167	4+3*	2			
8	Scuola primaria "Salvo D'Acquisto"	91	11+3*	2			
Totale		895	93	14	5	1	1

* docente in comune con più plessi

Definizione dell'organigramma



1.3 Descrizione dei mansionari

Mansioni svolte	<p>Sulla base delle attività svolte dai lavoratori sono state identificate le seguenti mansioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Docente - Assistente Amministrativo - Collaboratore Scolastico <p>Si riportano nel seguito le descrizioni delle attività svolte per ognuna delle suddette mansioni.</p>
Descrizione del mansionario di DOCENTE	<p>La mansione consiste nello svolgimento delle attività di insegnamento teorico-pratico delle materie previste dal corso di studi della scuola.</p> <p>Il Docente non utilizza normalmente alcuna attrezzatura di lavoro. Nelle attività di laboratorio può utilizzare le apparecchiature di laboratorio a fini didattici.</p> <p>La mansione non prevede l'utilizzo di sostanze pericolose.</p>
Descrizione del mansionario di ASSISTENTE AMMINISTRATIVO	<p>La mansione consiste nello svolgimento delle seguenti attività:</p> <ul style="list-style-type: none"> - gestione della amministrazione dell'ufficio e dell'archiviazione della documentazione; - inserimento dati al computer ed elaborazione degli stessi, rapporti con il personale; - gestione pratiche amministrative varie. <p>Utilizza:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Attrezzature munite di VDT - Macchine da ufficio elettriche e manuali <p>La mansione non prevede utilizzo di sostanze e/o preparati pericolosi. Principali pericoli:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Infortuni nell'uso delle attrezzature di lavoro - Scivolamenti e/o cadute in piano - Utilizzo di VDT entro il limite di 20 ore medie settimanali
Descrizione del mansionario di COLLABORATORE SCOLASTICO	<p>La mansione consiste essenzialmente nello svolgimento delle seguenti attività:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pulizia e il riordino dei locali; - Pulizia dei corridoi, delle aule, degli uffici e delle scale - Spostamento di arredi, suppellettili varie - Servizi esterni di commissioni presso uffici pubblici - Pulizia spazi esterni con utensili manuali - Sorveglianza alunni - Occasionale movimentazione straordinaria di arredi scolastici per traslochi di aule <p>Utilizza:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Apparecchiature elettriche per la pulizia dei locali - Utensili per la pulizia (mop, scopa, asta telescopica, ecc.) - Scale in alluminio a tre gradini <p>La mansione prevede utilizzo di sostanze e/o preparati pericolosi (prodotti per le pulizie di uso domestico).</p> <p>Principali pericoli:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Infortuni nell'uso delle attrezzature di lavoro - Scivolamenti e/o cadute in piano - Esposizione occasionale ad agenti biologici - Movimentazione manuale di carichi - Allergie o irritazioni nell'uso dei prodotti per le pulizie

1.4 Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione

Normativa di riferimento	<p>- D.Lgs 81/2008, Titolo I Capo III Sezione III artt. 31- 35 "Servizio di prevenzione e protezione"</p> <p>- D.Lgs. 195/2003 "Modifiche ed integrazioni al D.Lgs 626/94 per l'individuazione delle capacita' e dei requisiti professionali richiesti agli addetti ed air responsabili dei servizi di prevenzione e protezione dei lavoratori, a norma dell'articolo 21 della legge 1 marzo 2002, n. 39"</p> <p>- Accordo Stato Regioni 26/02/2006 "Accordo per i corsi di formazione per i R.S.P.P. e gli Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione"</p>
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP)	Il datore di lavoro ha affidato l'incarico di R.S.P.P., per l'anno 2013, al geometra Paolo Amorfini in qualità di consulente esterno.
Atto di nomina del RSPP	Contratto stipulato in data 02 gennaio 2013 prot. 1/B15.
Addetti Servizio di Prevenzione e Protezione (ASPP)	E' stato nominato dal Dirigente scolastico con nota n. 1537 B/15FP del 14.05.2009, la collaboratrice scolastica Elvira Nari .
Formazione del RSPP	Il Geom. Paolo Amorfini ha frequentato corso di formazione per R.S.P.P. Modulo B (settore Ateco 8) e modulo C organizzato dall'Università di Firenze nell'A.A. 2006/2007 ed ha frequentato i corsi annuali di aggiornamento per R.S.P.P. come risulta dal Curriculum Vitae. Attestati di partecipazione in allegato.
Formazione del ASPP	Elvira Nari ha partecipato al Corso per Addetti del Servizio di Prevenzione e Protezione organizzato dalla Scuola per la Formazione e Sicurezza in Edilizia della Provincia di Massa Carrara nell'anno 2009.
Riunioni annuali di prevenzione	Eseguite regolarmente le riunioni annuali di prevenzione. I verbali sono conservati agli atti della scuola.

1.5 Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

Normativa di riferimento	- D.Lgs 81/2008, Titolo I Capo III Sezione VII artt. 47 - 52 " <i>Consultazione e partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori</i> " - Accordo Interconfederale sul Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza del 22/06/1995 Parte I artt. 1- 4 " <i>Il Rappresentante per la sicurezza</i> "
Lavoratori informati sul loro diritto di eleggere un RLS	Tutti i lavoratori sono stati informati del loro diritto di eleggere un proprio RLS.
Presente RSU o RSA	Presenti alcuni componenti delle RSU
Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza eletto	Buffa Carla
Formazione del RLS	Corso di formazione "Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza" di 32 ore organizzato dall'Istituto d'Istruzione Superiore "Barsanti" di Massa nell'anno 2008.
Comunicazione all'INAIL del nominativo del RLS	E' stato comunicato all'INAIL per via telematica il nominativo del RLS

1.6 Addetti Prevenzione incendi e primo soccorso

Normativa di riferimento	- D.Lgs 81/2008, Sezione VI "Gestione delle emergenze" - D.M. 10/03/1998 - D.M. 388/2003		
Lavoratori addetti prevenzione incendi e gestione emergenze designati	Il Datore di lavoro ha designato i seguenti addetti prevenzione incendi :		
	<i>Plesso</i>	<i>Cognome e Nome</i>	<i>Data Formazione</i>
	Scuola dell'infanzia Viale Stazione	Beghetti Maria Grazia Stefanini Paola	30/05/2001
	Scuola dell'infanzia La Salle	Battistini Simonetta Coppa Lina	30/06/2010
	Scuola dell'infanzia Cervara	Ricci Arminia Bonotti Vanna	10/03/2012 7/03/2006
	Scuola dell'infanzia Camponelli	Guerra Anna Coppi Barbara	13/04/2007 10/03/2012
	Scuola primaria "Renato Fucini"	Signorini Elanora Ceccarelli Paola	10/03/2012 10/03/2012
	Scuola primaria "Dante Alighieri"	Volontè Maria Cristina Puccinelli Francesca	13/04/2007 31/03/2004
	Scuola primaria "Giosuè Carducci"	Ferrari Ginetta Antonelli Emanuela	10/03/2012 10/03/2012
Scuola primaria "Salvo D'Acquisto	Petricone Simona Del Freo Manuela	13/04/2007 10/03/2012	
Formazione degli addetti prevenzione incendi	Gli addetti prevenzione incendi designati hanno in parte frequentato un corso sulla prevenzione incendi conforme al D.M. 10/03/1998. Attestati di frequenza in allegato		
Lavoratori addetti primo soccorso designati	Il Datore di lavoro ha designato i seguenti addetti di primo soccorso :		
	<i>Plesso</i>	<i>Cognome e Nome</i>	<i>Mansione</i>
	Scuola dell'infanzia Viale Stazione	Ferrari Maria Teresa Collecchia Elisabetta	22/03/2010 22/03/2010
	Scuola dell'infanzia La Salle	Fiorentini Simonetta Tonarelli Mirca	22/03/2010 23/11/2007
	Scuola dell'infanzia Cervara	Bronzetti Laura Tonarelli Cristina	22/03/2010
	Scuola dell'infanzia Camponelli	Ratti Maristella Buonocore Anna Rosa	22/03/2010 22/03/2010
	Scuola primaria "Renato Fucini"	Sacchelli Pietro Tardiani Daniela	22/03/2010
	Scuola primaria "Dante Alighieri"	Esposito Raffaella Fruzzetti Elisa	22/03/2010
	Scuola primaria "Giosuè Carducci"	Antonelli Emanuela Cecchinelli Milena	22/03/2010 22/03/2010
Scuola primaria "Salvo D'Acquisto	Petricone Simona Farina Rosangela	22/03/2010 22/03/2010	
Formazione degli addetti primo soccorso	Tutti gli addetti primo soccorso designati hanno frequentato un corso sul primo soccorso di 12 ore conforme al D.M. 388/2003 nel marzo 2010. Attestati di partecipazione in allegato		

1.7 Analisi infortuni e malattie professionali

Normativa di riferimento	D.Lgs 81/2008, Titolo I Capo III Sezione I art. 18 comma r "Misure di tutela e obblighi" - Norma UNI 7249 del 12/1995 - D.P.R. 1124/1965 "Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali"
Registro degli infortuni	Regolarmente vidimato presso l'ASL competente e tenuto presso gli uffici amministrativi.
Analisi periodica degli infortuni	L'analisi degli infortuni occorsi viene regolarmente eseguita in occasione del sopralluogo annuale.
Denunce INAIL di malattia professionale	Al momento non risultano denunce all'INAIL di malattia professionale

1.8 Informazione e formazione dei lavoratori

Normativa di riferimento	D.Lgs 81/2008, Titolo I Capo III Sezione IV artt. 36 e 37 "Formazione, informazione e addestramento" Accordo Stato Regioni 21/12/2011 "Accordo per i corsi di formazione per i lavoratori"
Informazione dei lavoratori in materia di sicurezza	I lavoratori vengono generalmente informati in materia di sicurezza del proprio posto di lavoro e della propria mansione attraverso: <ul style="list-style-type: none">- Distribuzione di circolari interne- Cartellonistica presente (ove necessario)- Messa a disposizione delle schede di sicurezza delle sostanze pericolose impiegate- Messa a disposizione dei libretti d'uso e manutenzione delle attrezzature di lavoro utilizzate
Formazione dei dirigenti e preposti in materia di sicurezza	I dirigenti e i preposti hanno frequentato in modalità <i>e-learning</i> il corso di 16 ore di formazione sulla sicurezza conforme all'art. 37 D.Lgs 81/08 secondo le indicazioni dell'accordo Stato Regioni del 21/12/2011 attraverso il progetto "Scuola Sicura" attivato dalla Regione Toscana tramite la piattaforma TRIO.
Formazione dei lavoratori in materia di sicurezza	I lavoratori hanno frequentato un corso di 12 ore di formazione (4 ore on-line e 8 ore in presenza) conforme all'art. 37 D.Lgs 81/08 secondo le indicazioni dell'accordo Stato Regioni del 21/12/2011 tenuto dal RSPP nel periodo giugno/ottobre 2013.

Il piano di formazione è descritto al paragrafo 4.15 Informazione e formazione del presente Documento di Valutazione dei Rischi

1.9 Sicurezza contratti d'appalto e/o d'opera

Normativa di riferimento	- D.Lgs 81/2008, Titolo I Capo III Sezione I, artt. 26 e 27 - "Misure di tutela e obblighi"
Contratti scritti	Gli appalti di manutenzione sono affidati direttamente dal Comune di Massa proprietario dei vari plessi. L'Istituto occasionalmente affida in appalto interventi di manutenzione ordinaria oppure servizi di piccola entità.
Obblighi e responsabilità in materia di sicurezza specificati nei contratti	Nei contratti di appalto sono specificate le clausole relative agli obblighi e responsabilità tra Committente ed Appaltatore in materia di sicurezza.
Verifica idoneità tecnico professionale delle ditte esterne e/o lavoratori autonomi	Trasmessa quando necessario alle ditte esterne e/o lavoratori autonomi che anche saltuariamente operano all'interno dei locali della scuola la lettera verifica idoneità tecnico professionale
Comunicazione informativa sui rischi ambientali	Trasmessa quando necessario alle ditte esterne e/o lavoratori autonomi che anche saltuariamente operano all'interno dei locali della scuola la Lettera di comunicazione sui rischi presenti negli ambienti di lavoro.
DUVRI (Documento unico di valutazione rischi interferenza)	Per tutte le ditte esterne e/o lavoratori autonomi che operano all'interno dei locali della scuola per oltre 2 gg viene preparato quando necessario il "Documento Unico di Valutazione Rischi di Interferenza" (DUVRI) e indicati nel contratto di appalto i costi della sicurezza delle interferenze.

1.10 Dispositivi di protezione individuale e collettiva

Normativa di riferimento	D.Lgs 81/2008, Titolo III, Capo I artt. 69 - 74 "Uso delle attrezzature di lavoro"
DPI provvisti di marcatura CE	Tutti i DPI utilizzati sono provvisti di marcatura CE idonea a proteggere dai rischi specifici.
Distribuzione dei DPI in maniera controllata	I dispositivi di protezione individuale vengono acquistati dal Datore di lavoro sulla base delle indicazioni fornite dal RSPP e consultando anche il RLS. I DPI vengono consegnati ai lavoratori con lettere di consegna controfirmate dagli stessi e conservate presso la Segreteria.
Gestione scorte dei DPI	Presente in magazzino una scorta adeguata dei DPI per i lavoratori. La Segreteria provvede agli acquisti necessari per integrare le scorte in caso di bisogno.
Informazione e formazione dei lavoratori sulle modalità e l'obbligo d'uso dei DPI	Tutti i lavoratori sono stati informati e formati sulle modalità e l'obbligo dell' uso dei DPI necessari per la propria mansione attraverso la cartellonistica presente negli ambienti di lavoro.

Tabella dei Dispositivi di Protezione Individuale

Lavorazione	Lavoratori	Scelta dei Dispositivi di Protezione Individuale
Esecuzione di fotocopie, distruzione di documenti	Impiegati Personale ausiliario	Non viene percepita l'esigenza di DPI per queste lavorazioni. Va comunque prevista la disponibilità di guanti monouso in lattice e di camice, utili per le operazioni di sostituzione toner.
Pulizia e lavaggio di pavimenti, arredi, vetrate, scale	Personale ausiliario	Vengono individuati i seguenti DPI necessari per le relative mansioni: Scarpe con suola antiscivolo, Occhiali protettivi, Guanti di protezione in lattice, Camice protettivo
Spostamento di arredi, banchi, sedie	Personale ausiliario	Vengono individuati i seguenti DPI necessari per le relative mansioni: Scarpe con punta rinforzata e suola antiscivolo Camice per la protezione degli indumenti Guanti per la protezione delle mani da urti e schiacciamenti e con superficie di presa antiscivolo
Archiviazione documenti	Impiegati	Vengono individuati i seguenti DPI necessari per le relative mansioni: Scarpe con punta rinforzata e suola antiscivolo A scelta del lavoratore, potranno essere utilizzati guanti protettivi in lattice o altro materiale.
Consultazione di documenti in archivio	Impiegati	Vengono individuati i seguenti DPI necessari per le relative mansioni: Scarpe con punta rinforzata e suola antiscivolo A scelta del lavoratore, potranno essere utilizzati guanti protettivi in lattice o altro materiale.
Piccola manutenzione di arredi, porte, finestre ed altro	Personale ausiliario	Vengono individuati i seguenti DPI necessari per le relative mansioni: Scarpe con punta rinforzata e suola antiscivolo. Guanti di protezione antitaglio e con presa antiscivolo. Grembiule per la protezione degli indumenti (può essere usato facoltativamente; si precisa comunque che durante queste lavorazioni non è consentito indossare indumenti che lascino scoperte le gambe e le braccia).

1.11 Pronto soccorso

Normativa di riferimento	- D.Lgs 81/2008, Titolo I Capo III Sezione VI art. 45 "Gestione delle emergenze" - D.M. 388/2003 "Regolamento recante le disposizioni sul primo soccorso aziendale in attuazione del D.Lgs 626/1994 e successive modificazioni"
Classificazione dell'azienda ai sensi del D.M. 388/2003	Sulla base dell'indice infortunistico INAIL ed il numero dei lavoratori presenti la scuola è classificata tra quelle del Gruppo B del D.M. 388/2003.
Servizio esterno di Primo soccorso più vicino	Ospedale di Massa - tel. 118 Tempo di intervento: 5 minuti
Sistema di comunicazione con Servizio Sanitario Nazionale	I lavoratori possono mettersi in comunicazione in caso di emergenza sanitaria con il 118 attraverso i telefoni fissi aziendali e/o con il proprio cellulare.
Procedura per la gestione degli infortuni / emergenze sanitarie	In caso di infortunio viene subito allertato il Primo soccorso dell'Ospedale (tel. 118) o, nei casi meno gravi, l'infortunato è trasportato direttamente allo stesso Primo soccorso. Nel caso di infortunio di un alunno vengono avvisati i genitori.
Infermeria o locale medico attrezzato	L'Istituto Comprensivo non dispone, nei vari plessi, di un infermeria interna o un locale medico attrezzato data la vicinanza dell'Ospedale non si ritiene necessario.
Cassette di Primo soccorso e/o pacchetti di medicazione	E' presente in ciascun plesso la cassetta di primo soccorso, segnalata a norma; il contenuto della cassetta è conforme ai requisiti del DM 388/2003.
Verifica periodica del contenuto della cassetta di Primo soccorso	Il contenuto della cassetta di pronto soccorso viene verificato periodicamente dai lavoratori addetti al primo soccorso.

SEZIONE 2

Criteria utilizzati per la valutazione dei rischi

2.1 Metodologia e criteri adottati

La metodologia adottata nella Valutazione dei Rischi ha tenuto conto del contenuto specifico del D.L. 81/2008. La valutazione di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a) dello stesso D.Lgs. 81/08, anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, ha riguardato tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli inerenti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell'accordo europeo dell'8 ottobre 2004, e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, nonché quelli connessi alle differenze di genere, all'età, alla provenienza da altri Paesi.

Nella valutazione si è tenuto conto dei Lavoratori dipendenti della scuola e degli alunni presenti stabilmente ed anche delle persone non dipendenti, ma presenti occasionalmente. Per la stima dei rischi rilevati sono stati presi a riferimento i seguenti aspetti:

- osservazione dell'ambiente di lavoro (requisiti dei locali di lavoro, vie di accesso, sicurezza delle attrezzature, microclima, illuminazione, rumore, agenti fisici e nocivi);
- identificazione dei compiti eseguiti sul posto di lavoro (per valutare i rischi derivanti dalle singole mansioni);
- osservazione delle modalità di esecuzione del lavoro (in modo da controllare il rispetto delle procedure e se queste comportano altri rischi);
- esame dell'ambiente per rilevare i fattori esterni che possono avere effetti negativi sul posto di lavoro (microclima, aerazione);
- esame dell'organizzazione del lavoro;
- rassegna dei fattori psicologici, sociali e fisici che possono contribuire a creare stress sul lavoro e studio del modo in cui essi interagiscono fra di loro e con altri fattori nell'organizzazione e nell'ambiente di lavoro.

Le osservazioni compiute vengono confrontate con criteri stabiliti per garantire la sicurezza e la salute in base a:

1. Norme legali nazionali ed internazionali;
2. Norme tecniche e buone prassi;
3. Linee Guida predisposte dai Ministeri, dalle Regioni, dall'ISPESL e dall'INAIL e approvati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
4. I principi generali di cui all'art.15 del D. Lgs 81/2008.;

I fattori di rischio presenti nei luoghi di lavoro, in conseguenza dello svolgimento delle attività lavorative sono stati ordinati in tre categorie:

A) Rischi per la sicurezza (di natura infortunistica)	Luoghi di lavoro, macchine, uso di energia elettrica, impiego di sostanze pericolose, incendio-esplosione.
B) Rischi per la salute (di natura igienico-ambientale)	Agenti chimici, agenti fisici, agenti biologici, movimentazione manuale dei carichi, utilizzo di video terminali.
C) Rischi trasversali (per la sicurezza e la salute)	Organizzazione del lavoro, fattori psicologici, fattori ergonomico, condizioni di lavoro difficili.

A seguito dell'individuazione dei rischi si passa alla fase valutativa. Per la valutazione del rischio si prendono a riferimento due parametri e cioè il Danno ipotizzabile e la probabilità di accadimento quando si è esposti al pericolo.

Per tali parametri vengono definiti i livelli applicabili per la valutazione che risultano essere i seguenti:

PARAMETRI

Valore	Livello	Definizioni
4	altamente probabile	-esiste una correlazione diretta tra la mancanza rilevata ed il verificarsi del danno ipotizzato per i lavoratori; -si sono già verificati danni per la stessa mancanza rilevata nella stessa Azienda o in aziende simili o in situazioni operative simili (consultare le fonti di dati su infortuni e malattie professionali, dell'Azienda, Della ASL, dell'ISPEL, etc); -il verificarsi del danno conseguente la mancanza rilevata non susciterebbe alcuno stupore in Azienda;
3	Probabile	-la mancanza rilevata può provocare un danno, anche se non in modo automatico o diretto; -è noto qualche episodio in cui alla mancanza ha fatto seguito il danno; -il verificarsi del danno ipotizzato, susciterebbe una moderata sorpresa in Azienda;
2	poco probabile	-la mancanza rilevata può provocare un danno solo in circostanze sfortunate ed eventi; -sono noti solo rarissimi episodi già verificatisi; -il verificarsi del danno ipotizzato, susciterebbe grande sorpresa;
1	improbabile	-la mancanza rilevata può provocare un danno per la concomitanza di più eventi poco probabili indipendenti; -non sono noti episodi già verificatisi; -il verificarsi del danno susciterebbe incredulità

DANNO

Valore	Livello	Definizioni
4	gravissimo	-infortunio o episodio di esposizione acuta con effetti letali o di invalidità totale -esposizione cronica con effetti letali e/o totalmente invalidanti
3	grave	-infortunio o episodio di esposizione acuta con effetti di invalidità parziale -esposizione cronica con effetti irreversibili e/o parzialmente invalidanti
2	medio	-infortunio o episodio di esposizione acuta con inabilità reversibile -esposizione cronica con effetti reversibili
1	lieve	-infortunio o episodio di esposizione acuta con inabilità rapidamente reversibile -esposizione cronica con effetti rapidamente reversibili

Il valore del R = Rischio è dato dal prodotto dei valori dei due parametri.

SIGNIFICATO DEI PARAMETRI

D: è il danno che verosimilmente può conseguire dal verificarsi dell'incidente (le misure di prevenzione adottate non possono, se non in pochissimi casi, ridurre a zero i rischi: es. sebbene si pulisca il rischio di scivolare permane comunque)

P: è la probabilità che si possa verificare l'incidente quando ci si espone al pericolo
 Definiti il danno e la probabilità, il rischio viene automaticamente graduato mediante la formula

$$R = P \times D$$

ed è raffigurabile in una rappresentazione grafica del tipo seguente, che ha in ascisse la gravità del Danno atteso ed in ordinata la Probabilità del suo verificarsi:

P

4	8	12	16
3	6	9	12
2	4	6	8
1	2	3	4

D

Nelle schede che seguono la priorità degli interventi da eseguire è classificata secondo la seguente scala di urgenza

R ≥ 9	ALTO	Azioni correttive indilazionabili
5 ≤ R ≤ 8	MEDIO	Azioni correttive necessarie da programmare con urgenza
3 ≤ R ≤ 4	BASSO	Azioni correttive e/o migliorative da programmare nel breve – medio termine
R ≤ 2	LIEVE	Azioni migliorative da valutare in fase di programmazione

Per ogni fattore di rischio rilevato viene indicata la misura di prevenzione e protezione che il datore di lavoro deve adottare entro una determinata scadenza per eliminare o ridurre al minimo il rischio nel rispetto delle misure generali di tutela (art. 15 D.Lgs 81/2008) e dei principi generali di prevenzione scegliendole di volta in volta, in ordine di priorità, tra le seguenti:

- interventi di adeguamento tecnico (sui luoghi di lavoro e le attrezzature di lavoro)
- misure organizzative (organizzazione della scuola e del lavoro)
- misure procedurali (procedure, istruzioni, permessi di lavoro, ecc.)
- sorveglianza sanitaria preventiva all'atto dell'assunzione
- sorveglianza sanitaria periodica specifica in funzione del rischio
- informazione e formazione specifica su un determinato argomento
- addestramento pratico su argomenti specifici (es. antincendio)
- dispositivi di protezione individuali per la protezione del lavoratore esposto
- mezzi di protezione collettiva per la protezione di più lavoratori esposti
- segnaletica di sicurezza

E' comunque obbligo del datore di lavoro, in attesa che vengano attuate le misure di prevenzione e protezione indicate, adottare idonee misure alternative provvisorie al fine di garantire un livello equivalente di sicurezza e salute dei lavoratori.

La valutazione dei rischi ed il presente documento sono aggiornate in occasione della riunione annuale di prevenzione, in caso di modifiche delle attività lavorative significative ai fini della sicurezza e della salute dei lavoratori oltre che in caso di eventuali aggiornamenti legislativi.

SEZIONE 3

Valutazione dei rischi delle strutture e degli impianti dei plessi della Direzione Didattica

A	RISCHI PER LA SICUREZZA (DI NATURA INFORTUNISTICA)
A.1	RISCHIO DA CARENZE STRUTTURALI DEGLI AMBIENTI DI LAVORO (viabilità interna ed esterna, superfici dell'ambiente, illuminazione normale e di emergenza, pavimenti, pareti, solai, soppalchi, uscite)

LA VALUTAZIONE DEI RISCHI DI OGNI LUOGHI DI LAVORO DIVISA PER SEDI OPERATIVE E' RIPORTATA NELL' ALLEGATO "B"

A.1.1 AREE DI TRANSITO E LOCALIZZAZIONE DELLA SCUOLA

L'ubicazione della scuola deve essere tale da garantire, nelle condizioni di massima sicurezza, un rapido collegamento tra la scuola e il territorio. Deve avere accessi sufficienti, comodi ed ampi, muniti di tutte le opere stradali che assicurino una perfetta viabilità. Deve essere previsto l'arretramento dell'ingresso principale rispetto al filo stradale per offrire sufficiente sicurezza all'uscita degli allievi e non deve avere accesso diretto da strada statale e/o provinciale. La zona di transito dei veicoli deve avere una sufficiente visibilità collocando specchi riflettori e segnalatori, cambiando eventualmente percorsi e/o migliorando l'illuminazione.

Nell'area esterna non vi devono essere depositati materiali di scarto obsoleto.

Le aree di transito interne devono prevedere dei passaggi sicuri per i pedoni, sgombro da ostacoli e separati da altri mezzi. Eventuali dislivelli devono essere supportati con rampe di pendenza inferiore all' 8%.

A.1.2 ALTEZZA, SUPERFICIE, CUBATURA

L'altezza minima di un locale chiuso destinato al lavoro, comprese le aule scolastiche, deve essere di almeno 3 m. Per i locali destinati ad uffici, i limiti di altezza sono quelli individuati dalla normativa urbanistica vigente. Normalmente in Italia la normativa urbanistica vigente prevede altezze intorno ai 2.70 m.

Il limite minimo di superficie di un locale chiuso destinato al lavoro deve essere pari ad almeno 2 mq per lavoratore, mentre per quanto riguarda la cubatura sono previsti almeno 10 mc per lavoratore. In entrambi i casi, i valori indicati si intendono lordi, cioè senza deduzione dei mobili, macchine ed impianti fissi.

A.1.3 RICAMBIO DELL'ARIA

L'aria dei locali deve essere frequentemente rinnovata in modo naturale aprendo le finestre.

Il ricambio dell'aria deve essere attuato evitando che le correnti colpiscano direttamente le persone. La superficie finestrata apribile a parete deve essere conforme alle disposizioni delle norme vigenti.

A.1.4 PAVIMENTI, PASSAGGI, MURI, SOFFITTI, FINESTRE DEI LOCALI

I locali devono essere ben difesi contro gli agenti atmosferici e provvisti di un isolamento termico sufficiente; devono avere aperture sufficienti per un rapido ricambio dell'aria, devono avere le superfici dei pavimenti, delle pareti, dei soffitti tali da poter essere pulite e deterse per ottenere condizioni adeguate di igiene. I pavimenti degli ambienti di lavoro e dei luoghi destinati al passaggio non devono presentare buche o sporgenze pericolose, cavità o piani inclinati pericolosi; devono essere fissi, stabili e antisdrucchiolevoli ed essere in condizioni tali da rendere sicuro il movimento ed il transito delle persone.

I pavimenti ed i passaggi devono essere sgombri da materiali che ostacolino la normale circolazione.

Non devono essere presenti aperture nel suolo o nelle pareti che possano rappresentare situazioni di rischio per il personale.

Le finestre devono essere apribili e chiudibili in tutta sicurezza.

A.1.5 ILLUMINAZIONE GENERALE NATURALE E ARTIFICIALE

I locali devono disporre di sufficiente luce naturale.

Gli impianti di illuminazione dei locali e delle vie di circolazione devono essere installati in modo che il tipo d'illuminazione previsto non rappresenti un rischio di infortunio per le persone.

L'illuminazione artificiale deve essere idonea per intensità, qualità e distribuzione delle sorgenti luminose alla natura del lavoro.

Le finestre devono essere dotate di tendaggi atti ad evitare un soleggiamento eccessivo degli ambienti. I tendaggi devono tener conto del tipo di attività e della destinazione d'uso dei locali.

Tutti i luoghi di lavoro devono disporre di un'adeguata illuminazione artificiale. Gli impianti di illuminazione non devono costituire fonte di rischio per i lavoratori. I luoghi di lavoro in cui i lavoratori sono particolarmente esposti a rischi devono disporre di un'illuminazione di sicurezza di sufficiente intensità.

Le superfici vetrate illuminanti e i mezzi di illuminazione artificiale devono essere tenuti costantemente in buone condizioni di pulizia ed efficienza.

Un'illuminazione insufficiente diminuisce l'acuità visiva cioè la capacità dell'occhio di percepire i dettagli, favorisce l'insorgenza precoce di affaticamento visivo e l'assunzione di posture scorrette, oltre ad aumentare la possibilità di errori e infortuni.

E' importante, oltre a privilegiare per quanto possibile le fonti di luce naturale, assicurare mezzi di schermatura che consentano una modulazione dell'intensità luminosa nelle diverse stagioni e ore della giornata (veneziane, tende). Anche la scelta della tonalità e della purezza del colore delle pareti andrebbe fatta in funzione del tipo di illuminazione installata. E' opportuno, ad esempio, che le pareti e il soffitto siano bianche, i pavimenti di colore "mattoncino bruciato" e in generale non vi siano superfici lucide e riflettenti.

A.1.6 TEMPERATURA

La temperatura negli ambienti deve essere adeguata all'organismo umano durante il tempo di permanenza, tenendo conto delle mansioni svolte, degli sforzi fisici effettuati dalle persone e dalla stagione.

Per i mesi estivi la temperatura dell'aria consigliata va da 24 a 27 °C [+1 °C], l'umidità relativa da 45 a 70%. Per i mesi invernali la temperatura varia da 18 a 22 °C [+1 °C] e l'umidità relativa da 45 a 70%. Per correlare adeguatamente le condizioni microclimatiche interne ai locali di lavoro rispetto le escursioni esterne, per evitare salti termici eccessivi e dannosi alla salute degli addetti, la differenza tra la temperatura interna e quella esterna, non dovrebbe essere > a 7 °C.

A.1.7 PORTE E PORTONI

I locali devono essere dotati di almeno un'uscita che per dimensione e ubicazione consenta la rapida uscita delle persone. L'apertura delle porte deve essere nel senso dell'esodo.

Le porte e i portoni apribili nei due versi devono essere trasparenti o essere muniti di pannelli trasparenti, sui quali apporre un segno indicativo all'altezza degli occhi.

Le superfici trasparenti o traslucide delle porte e dei portoni, non costituite da materiali di sicurezza, devono essere protette contro lo sfondamento. Le porte scorrevoli devono disporre di un sistema di sicurezza che impedisca loro di uscire dalle guide o di cadere.

I rischi dovuti al movimento di cancelli o portoni scorrevoli sono: impatto, schiacciamento, cesoiamenti, convogliamento, taglio, uncinamento.

Le porte situate sul percorso delle vie di emergenza devono essere contrassegnate con segnaletica durevole conformemente alla normativa vigente. Quando i luoghi di lavoro sono occupati, le porte devono poter essere aperte con facilità.

A.1.8 VIE DI CIRCOLAZIONE ED USCITE DI EMERGENZA

I luoghi di lavoro devono avere un numero sufficiente di vie e di uscite di emergenza in rapporto al numero di persone potenzialmente presenti. Le vie di circolazione interne che conducono alle uscite di emergenza devono essere sgombre da ostacoli.

In caso di pericolo tutti i posti di lavoro devono essere evacuati rapidamente e in piena sicurezza da parte delle persone presenti.

Le porte poste lungo le vie di sicurezza devono essere facilmente ed immediatamente apribili da parte di qualsiasi persona che abbia bisogno di utilizzarle in caso di emergenza. Le porte non devono essere chiuse a chiave quando sono presenti le persone. La larghezza delle porte d'uscita deve essere di sufficiente dimensione.

A.1.9 SCALE FISSE

Le scale in genere devono possedere i seguenti requisiti:

- gradini regolari a pianta rettangolare con pedata non inferiore a cm 30 (comunque almeno 25 nei casi ammessi), nel rispetto del rapporto $2 \times \text{alzata} + \text{pedata} = 62-64$ cm; eccezionalmente potranno essere tollerati gradini di forma trapezoidale, purchè la pedata misurata a cm 40 dall'imposta interna non sia inferiore a cm 30 o comunque almeno 25 nei casi ammessi (scale interne di comunicazione tra locali, purchè non abbiano funzioni di vie di fuga). Per le scuole l'alzata non può essere superiore a 36 nè inferiore a 30 m;
- larghezza delle scale comuni (ovvero che connettono ambienti con diverse destinazioni d'uso) non

inferiore a 1,2; per scale non comuni (ovvero di pertinenza solo della scuola) la larghezza non deve essere inferiore a 0,80; sono ammesse scale di larghezza inferiore a 0,60 solo se trattasi di locali secondari (locali dotati di altre vie di uscita). Nelle scuole, le scale devono avere larghezza pari a 0,5 m per allievo che ne deve usufruire e comunque non inferiore a 1,2 e non superiore a 2;

- parapetti normali con arresto al piede o altra difesa equivalente aventi un'altezza non inferiore a 1 m (misurata al bordo esterno della pedata del gradino) e non attraversabile da una sfera di 10 cm. Il corrimano, in corrispondenza delle interruzioni, deve essere prolungato di 30 cm oltre il primo ed ultimo gradino. Il corrimano deve essere posto ad un'altezza compresa tra 0,90 e 1,00 m e deve essere distante dalla parete almeno 4 cm;

- un segnale sul pavimento (percepibile anche dai non vedenti), situato a 30 cm dal primo e dall'ultimo gradino, deve indicare l'inizio e la fine della rampa.

Eventuali vani scala devono essere costruiti e mantenuti in modo da resistere ai carichi massimi derivanti da affollamento per situazioni di emergenza e devono essere dotati di corrimano e di parapetto.

Eventuale rampa delimitata da due pareti deve disporre di almeno un corrimano.

A.1.10 SPAZIO DESTINATO ALLE PERSONE

Lo spazio destinato alle persone nei vari posti di lavoro, deve essere tale da consentire l'esecuzione delle mansioni e il normale movimento della persona in relazione al lavoro da compiere.

A.1.11 ARREDAMENTO

Ogni locale deve essere arredato in modo adeguato a seconda della sua destinazione d'uso. Gli elementi di arredamento (mobili, suppellettili e rivestimenti, superfici d'appoggio e di lavoro) devono essere realizzati con materiali (legno, metallo, tessuto, vetro, ecc.) che siano facilmente mantenuti in condizioni igieniche con normali operazioni di pulizia.

Il mobilio non deve presentare spigoli più o meno acuti che possano comportare rischi di ferite in caso di urto con essi.

Le caratteristiche (tipo, forma, dimensioni) degli arredi devono essere tali da evitare riflessioni fastidiose

della luce. Tra le dotazioni degli spazi non specializzati (aule normali) sono comprese:

- tavoli e sedie per gli alunni e gli insegnanti;
- lavagne;
- armadi o pareti attrezzate per la biblioteca di classe e per la custodia del materiale didattico;
- schermo mobile per proiezioni;
- lavagna LIM;

L'UNI (l'Ente Nazionale Italiano di Unificazione) ha recentemente pubblicato due norme (UNI ENV 1729-1 e UNI ENV 1729-2 "Mobili - Sedie e tavoli per istituzioni scolastiche - Dimensioni funzionali - Requisiti di sicurezza e metodi di prova", con lo scopo di specificare le dimensioni, i requisiti di sicurezza, i metodi di prova e la marcatura di sedie e banchi utilizzati nelle scuole.

Nelle norme le varie dimensioni di banchi e sedie vengono calcolate in funzione dell'altezza presunta degli allievi (da un minimo di 80 cm ad un massimo di 185 cm), in modo tale da consentire a tutti gli alunni di utilizzare banco e sedia commisurati alla propria altezza.

PROGRAMMA DELLE MISURE DI MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA

✓ verificare almeno una volta l'anno il buono stato e la stabilità di banchi e sedie e in caso procedere con la loro sostituzione;

✓ verificare almeno una volta l'anno la stabilità e il buono stato delle superfici d'appoggio (scaffalature, armadi per la conservazione, ecc.).

A.1.12 BAGNI

I servizi igienici presenti devono essere in numero adeguato al personale presente e ai portatori di handicap. Le pareti e i pavimenti devono essere facilmente lavabili e realizzati in materiale impermeabile.

Il Decreto Ministeriale 18 dicembre 1975 "Norme tecniche aggiornate relative all'edilizia scolastica, ivi compresi gli indici di funzionalità didattica, edilizia ed urbanistica, da osservarsi nella esecuzione di opere di edilizia scolastica" prescrive che il numero di vasi per gli alunni dovrà essere di 3 per ogni sezione (scuole materne) e di 1 per classe per gli altri tipi di scuole, oltre alcuni vasi supplementari per servire gli spazi lontani dalle aule. Il locale che contiene le latrine e le antilatrine deve essere illuminato ed aerato direttamente. Possono essere installati efficienti impianti di aerazione e ventilazione in sostituzione della aerazione diretta nell'antilatrina;

ii) le latrine debbono:

- essere separate per sesso, salvo che per la scuola materna;
- essere protette dai raggi diretti del sole, specie nelle regioni più calde;
- essere costituite da box, le cui pareti divisorie siano alte, salvo che per la scuola materna, non meno di 2,10 m e non più di 2,30 m;
- avere le porte apribili verso l'esterno della latrina, sollevate dal pavimento e munite di chiusura dall'interno, salvo che per la scuola materna, tale però che si possano aprire dall'esterno, in caso di emergenza;

.....

A.1.13 SPOGLIATOI

I locali destinati a spogliatoio devono essere aerati, riscaldati durante la stagione più fredda e illuminati, nonché ben difesi dalle intemperie.

A.1.14 AREE A RISCHIO SPECIFICO: DEPOSITI DI MATERIALI, ARCHIVI E DEPOSITI

Le strutture di separazione con altri locali devono avere una resistenza al fuoco almeno REI 60.

Gli accessi devono avvenire tramite porte con congegno di autochiusura con resistenza minima pari a REI 60.

Debbono essere dotati di superfici di aerazione non inferiori ad 1/40 della superficie lorda di pianta.

Devono essere dotati di almeno 1 estintore ogni 200 mq e di almeno 1 estintore ogni 150 mq se sono presenti sostanze infiammabili.

In presenza di liquidi infiammabili, la quantità massima che è consentita tenere all'interno dell'edificio è di 20 litri che si deve conservare in armadi metallici dotati di bacino di contenimento.

I materiali devono essere disposti nelle scaffalature in modo ordinato e tale da evitare il rischio di caduta degli stessi. Gli scaffali ed i materiali ordinati in file devono essere disposti in modo da garantire il passaggio dei lavoratori, dei carrelli e delle scale. Gli archivi ed i depositi di carta, cartoni o prodotti cartotecnici in quantitativi superiori a 50 q.li, oppure quelli ove si detengano pellicole cinematografiche e fotografiche con supporto infiammabile o con quantitativi superiori a 5 Kg, devono essere muniti di certificato di prevenzione incendi che va rinnovato rispettivamente ogni 6 e 3 anni (L. 966/65, D.M. 16/02/82).

PROGRAMMA DELLE MISURE DI MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA

- ✓ nei depositi e negli archivi disporre il materiale in modo ordinato;
- ✓ verificare periodicamente che le scaffalature siano ancorate a parete;
- ✓ verificare almeno una volta l'anno la stabilità delle scaffalature.

A.1.15 SPAZI PER ATTIVITA' PARASCOLASTICHE

A.1.15.1 MENSA

I locali dove vengono effettuate le operazioni di preparazione e somministrazione degli alimenti devono avere pavimenti e pareti di materiale facilmente lavabile e disinfettabile, pur tenendo conto degli aspetti antinfortunistici contro il rischio da scivolamento; le pareti devono essere tinteggiate in colore chiaro. Gli accessori sanitari (prese d'acqua, distributori di sapone e asciugamani) devono rispondere ai requisiti del DPR 327/80; in particolare i rubinetti devono avere comandi non manuali.

Deve essere curata l'igiene del locale.

A.1.15.2 PALESTRA

Le norme che regolano l'edilizia scolastica prevedono, a seconda delle scuole, vari tipi di palestre. I vari tipi di palestra devono tutti presentare:

- una zona destinata agli insegnanti, costituita da uno o più ambienti e corredata di servizi igienici - sanitari e da una doccia;
- una zona di servizi per gli allievi, costituita da spogliatoi, locali per i servizi igienici e per le docce; l'accesso degli allievi alla palestra dovrà sempre avvenire dagli spogliatoi;
- una zona destinata a depositi per attrezzi e materiali vari necessari per la pratica addestrativi e per la manutenzione.

Le sorgenti di illuminazione e di aerazione devono essere distribuite in modo idoneo, tale da rispettare gli indici previsti.

PROGRAMMA DELLE MISURE DI MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA

- ✓ curare la pulizia degli spazi gioco e delle attrezzature;
- ✓ assicurare che le attrezzature vengano tenute in modo ordinato;
- ✓ non ostruire le vie di fuga presenti;
- ✓ assicurarsi che non siano presenti elementi sporgenti nella zona adibita all'attività ginnica.

A.1.15.3 ATTREZZATURE DA GIOCO PER BAMBINI

L'area esterna deve avere le seguenti caratteristiche principali di sicurezza dei suoli:

- deve essere curato lo stato di manutenzione tramite lo sfalcio regolare delle aree erbose e la pulizia frequente delle aree stesse;
- devono essere evitati i ristagni d'acqua, zone fangose, ecc, con opportune pendenze o caditoie per far defluire l'acqua;
- le eventuali superfici pavimentate devono essere antiscivolo, preferibilmente non asfaltate per evitare l'effetto grattugia;
- devono essere previsti cordoli con spigoli arrotondati e non sporgenti rispetto al terreno circostante;
- devono essere previsti terreni privi di asperità, buche, e ingombri nei passaggi e preferibilmente con prato in erba o sabbia nei pressi delle attrezzature da gioco soggette a continuo calpestio.

Le zone di creatività devono essere contemporaneamente in parte all'ombra e in parte al sole. Devono essere evitati arredi verdi con piante spinose o bacche velenose.

Per ogni attrezzatura da gioco deve essere previsto uno spazio libero di rispetto di almeno 2 metri per ogni lato, in modo da evitare momenti di pericolo dovuti all'interferenza tra i vari giochi e i bambini in movimento. Lo spazio all'interno, sopra o attorno all'attrezzatura, deve essere sgombrato da materiali o strutture che possono essere considerati ostacoli imprevisti. Tutto lo spazio esterno delle scuole dell'infanzia dovrà essere delimitato mediante un recinto di forma tale da impedire al bambino la possibilità di arrampicarsi.

Inoltre tali recinzioni non dovranno essere attraversabili da una sfera del diametro di 10 cm e non dovranno presentare parti contundenti o punte acuminatae.

Scivoli

Gli scivoli devono essere costruiti e montati in modo da evitare la presa degli indumenti o l'intrappolamento di parti del corpo. L'accesso alla zona di partenza dello scivolo normalmente avviene mediante una scala a pioli dotata di parapetto. La zona di scivolamento deve essere dotata di sponde laterali con altezza minima compresa tra 10 e 50 cm in relazione all'altezza di caduta libera. La parte finale dello scivolo rispetto al suolo deve avere una curvatura verso il basso con un raggio di almeno 5 cm, provvista di fondazione nel sottosuolo. Tutti gli scivoli devono avere una zona di uscita di almeno 2 metri di lunghezza.

Piattaforme

Tutte le piattaforme, in quanto sopraelevate, devono essere dotate di parapetto alto almeno 60 cm, costituito da elementi verticali non scalabili o privi di spazi liberi in modo da non permettere l'intrappolamento di parti del corpo. L'accesso alla piattaforma avviene tramite una scala a gradini dotata di parapetto. Attorno a tali attrezzature deve essere previsto uno spazio di caduta libera con sottostante superficie composta da materiali per attenuare l'impatto. Le piattaforme possono essere combinate con l'installazione di scivoli.

Attrezzature oscillanti (dondoli a bilico)

La principale caratteristica di questa attrezzatura consiste nel fatto che viene sostenuta da un elemento che si trova sotto la stessa e che dovrà essere ben ancorato al terreno tramite fondazione di sostegno. Le fondazioni devono essere realizzate in modo da non costituire un pericolo di inciampo o urto specie quando sono coperte da materiale non compatto. Lo scopo delle fondazioni è quello di dare una garanzia nel tempo contro eventuali deformazioni del terreno o corrosione dei pali. Il dondolo a bilico che presenta come elemento di sospensione una molla, che viene messa in movimento dall'utilizzatore, non dovrà piegarsi fino a poter causare pericolo di schiacciamento o disarcionamento.

Giostrine

Sono attrezzature da gioco con uno o più posti che ruotano attorno ad un'asse verticale. Principali caratteristiche di sicurezza da prendere in considerazione:

- altezza libera di caduta;

- spazio minimo libero di rispetto;
- sottofondo;
- posti per utilizzatori;
- asse e velocità di rotazione;
- maniglie di presa.

Si sconsiglia l'installazione di altalene nei cortili delle scuole dell'infanzia in quanto mezzi in movimento con pericolo di caduta o impatto tra bambini.

Particolare attenzione deve essere posta ai seguenti punti essenziali di sicurezza:

- pericolo di schiacciamento e/o cesoiamento tra parti mobili e fisse dell'attrezzatura di gioco;
- possibilità di intrappolamento della testa e del collo;
- possibilità di intrappolamento di abiti su fessure o aperture a V, sporgenze, perni, parti in movimento;
- rischio di strangolamento;
- rischio di impigliamento di indumenti e capelli;
- intrappolamento del piede o della gamba o del braccio;
- intrappolamento delle dita, ad esempio in aperture o tubi aperti;
- rischio di ostacoli inaspettati per l'utilizzatore, quali ad esempio parti sporgenti delle attrezzature all'altezza della testa o dei piedi.

Manutenzione

Le attrezzature di gioco devono essere costruite, installate e manutenzionate tenendo presente tutte le sollecitazioni a cui sono sottoposte dai bambini che le utilizzano e dell'usura dovuta agli agenti atmosferici. Dopo aver controllato che gli attrezzi di gioco rispettino le norme di sicurezza UNI EN 1176, dovrà essere esercitata una costante e periodica sorveglianza da parte dell'ente gestore della scuola dell'infanzia, che garantisca il mantenimento delle caratteristiche di efficienza e sicurezza delle stesse attrezzature.

La manutenzione compete all'ente proprietario dell'edificio scolastico e dovrà essere praticata secondo le seguenti modalità:

- serraggio ed eventuali sostituzioni degli elementi di fissaggio;
- riverniciatura e trattamento delle superfici;
- eventuale risaldatura delle parti saldate;
- manutenzione delle pavimentazioni ad assorbimento dell'impatto;
- sostituzione delle parti usurate o difettose;
- lubrificazione dei giunti;
- sostituzione dei componenti strutturali difettosi;
- pulizia con eventuale rimozione di vetri rotti e altri detriti;
- aggiunta di materiali di riporto (sabbia, trucioli, ecc.).

Per quanto riguarda l'ispezione delle aree libere di gioco esterne alla scuola, il controllo dovrà essere svolto dall'ente gestore della scuola e documentato tramite compilazione di un registro, che riporterà il risultato dei controlli periodici effettuati.

I controlli periodici devono consentire la prevenzione nel tempo di qualsiasi difetto o rottura che possa essere causa di rischio.

A.1.15.4 AREE DESTINATE AGLI UFFICI E ALLA SEGRETERIA

Devono (D.M. 18/12/75) essere collocate, se possibile, al piano terreno e comprendere:

- l'ufficio del dirigente scolastico;
- il locale per la segreteria e l'archivio. La segreteria deve permettere il contatto con il pubblico per mezzo di banconi o altro;
- la sala per gli insegnanti.
- servizi igienici e spogliatoi per la presidenza e gli insegnanti. Di seguito vengono illustrati i requisiti igienico-sanitari degli uffici.

Negli uffici ove è previsto il libero accesso del pubblico, l'altezza minima deve essere di m 3,00. Negli altri casi l'altezza minima deve essere di m 2,70.

La superficie minima a disposizione di ciascun addetto non deve essere inferiore a mq 4. La superficie destinata al pubblico deve essere opportunamente dimensionata in rapporto all'affluenza prevista.

Illuminazione naturale diretta

La superficie illuminante di ogni locale deve corrispondere ad almeno:

- 1/8 della superficie di calpestio (con minimo di superficie finestrata di mq 1.5), per locali con

superficie in pianta fino a 50 mq;

- 1/10 della superficie di calpestio, per la parte eccedente.

Il 50% della superficie illuminante deve essere collocata a parete se la restante parte è costituita da lucernari.

Nel computo della superficie illuminante può essere compresa la porzione vetrata di porte e portoni comunicanti con l'esterno, misurata a partire da 70 cm dal pavimento.

Illuminazione artificiale

Il D.M. 18/12/75 prevede che debbano essere assicurati i seguenti livelli minimi di illuminamento in relazione alle attività svolte:

- 300 lux per tavoli da disegno, e assimilabili, lavagna, cartelloni;
- 200 lux per piani lettura, studio, laboratorio, uffici;
- 100 lux spazi per riunione, attività fisica (misurati a 60 cm dal pavimento);
- 100 lux per scale, corridoi, wc (misurati a 100 cm dal pavimento).

Devono essere installati mezzi di illuminazione di sicurezza che entrino in funzione automaticamente in caso di interruzione dell'erogazione dell'energia elettrica e che garantiscano livelli di illuminamento tali da consentire un sicuro ed agevole esodo (indicativamente almeno 5 lux per l'illuminazione generale dell'ambiente e 10 lux per le vie di fuga, misurati a quota di 1 m dal pavimento).

Aerazione naturale

La superficie finestrata apribile di ogni singolo locale deve corrispondere ad almeno:

- 1/8 della superficie di calpestio, con minimo di superficie finestrata di mq 1.5, per locali con superficie in pianta fino a 50 mq;
- 1/20 della superficie di calpestio, per la parte eccedente.

Dai valori su riportati sono esclusi i contributi dovuti a porte e portoni.

A.1.15.5 LABORATORI

I laboratori scolastici sono assimilati a luoghi produttivi, per cui devono rispondere ai requisiti indicati nell'allegato IV del D.Lgs. 81/08: l'altezza non deve essere inferiore ai 3 m, la cubatura non inferiore a mc 10 per lavoratore-allievo, ogni lavoratore-allievo deve disporre di una superficie di almeno 2 mq. E' opportuno che le macchine siano disposte in modo tale da garantire un sufficiente spazio di manovra e di passaggio.

I locali destinati a laboratorio devono essere ubicati fuori terra oppure, se interrati o seminterrati, devono avere la deroga come previsto nell'allegato IV del D.Lgs. 81/08.

Nei laboratori devono essere garantite sufficienti condizioni di illuminazione e ricambio dell'aria.

Le porte devono consentire una rapida uscita e devono aprirsi agevolmente verso le vie di esodo. In presenza di rischio di incendio o di esplosione, la larghezza minima delle porte dovrà essere pari ad almeno 1,20 metri.

A	RISCHI PER LA SICUREZZA (DI NATURA INFORTUNISTICA)
A.2	RISCHIO MECCANICO (relativamente agli organi di avviamento, di trasmissione, di lavoro, di comando, apparecchi di sollevamento, montacarichi, ascensori, apparecchi a pressione, accesso a vasche, serbatoi, piscine e simili)

A.2.1 IMPIEGO MACCHINE

La valutazione delle macchine e delle attrezzature di lavoro deve riguardare:

- gli organi lavoratori;
- gli elementi mobili;
- gli organi di trasmissione del moto;
- l'impianto elettrico a bordo della macchina;
- i dispositivi di comando;
- la proiezione di materiali;
- la visibilità della zona operativa;
- la stabilità.

Si riassumono alcune caratteristiche che tutte le macchine devono avere:

- gli organi lavoratori e gli elementi mobili che concorrono alle lavorazioni devono essere protetti in modo da evitare contatti accidentali;
 - gli organi di trasmissione del moto (ingranaggi, alberi di trasmissione, cinghie e relative pulegge, rulli, cilindri, ecc.) devono essere provvisti di protezioni di robusta costruzione, tale da impedire qualsiasi contatto con l'operatore;
 - quando gli organi lavoratori, o altri elementi mobili, possono afferrare, trascinare e sono dotati di notevole inerzia, il dispositivo di arresto della macchina deve comprendere anche un efficace sistema di frenatura che determini l'arresto nel più breve termine possibile;
 - le parti accessibili delle macchine devono essere prive, nei limiti consentiti dalle loro funzioni, di angoli acuti, di spigoli vivi, o comunque di superfici che possano causare lesioni;
 - la macchina deve garantire una propria stabilità in grado di consentire l'utilizzazione senza rischi di rovesciamento, caduta o spostamento. Qualora sia necessario, la stabilità va garantita anche con appositi mezzi di fissaggio;
 - le macchine che, nonostante un'illuminazione ambientale sufficiente, possono determinare dei rischi, devono essere fornite di un'illuminazione incorporata adeguata alle operazioni da svolgere; tutto ciò non deve creare ulteriori rischi (zona di ombra, abbagliamenti, effetti stroboscopici);
 - le parti interne soggette a frequenti ispezioni, regolazioni e manutenzioni devono essere dotate di adeguati dispositivi di illuminazione;
 - le macchine che, in relazione alle loro condizioni di lavoro, presentano dei rischi di rottura con conseguenti proiezioni di parti di macchina o del materiale in lavorazione devono essere provviste di schermi protettivi o di idonee misure di sicurezza;
 - le macchine devono essere costruite, installate, mantenute in modo da evitare vibrazioni e scuotimenti;
- qualora tali movimenti siano specifici della funzione tecnologica della macchina devono essere adottate le opportune misure che garantiscano la sicurezza degli edifici e degli addetti;
- gli organi di messa in moto e di arresto dei motori devono essere ben visibili e facilmente manovrabili e non devono poter essere azionati accidentalmente;
 - la macchina, dopo l'eventuale interruzione di energia elettrica e la successiva rierogazione, non deve riavviarsi automaticamente.

A.2.2 ATTREZZATURE DI LAVORO E UTENSILI

Gli utensili e gli attrezzi devono essere impiegati per gli usi per i quali sono costruiti evitando utilizzi impropri.

Durante l'uso di attrezzature o di utensili devono essere adoperati i dispositivi di protezione individuali idonei all'attività da svolgere e ai rischi a cui questa espone il lavoratore.

Prima di impiegare gli utensili e le attrezzature, essi devono essere controllati per accertarne lo stato di efficienza.

Le attrezzature elettriche portatili che sono del tipo a doppio isolamento devono disporre di interruttori di comando chiaramente visibili ed individuabili, disposti in modo da garantire una manovra sicura, univoca e rapida e situati fuori da zone pericolose e protetti contro gli azionamenti accidentali.

Nelle operazioni eseguite mediante utensili a mano o motorizzati, che possono dar luogo alla proiezione di materiali, devono essere adottate misure atte ad evitare che la proiezione possa recare danno alle persone. Le attrezzature, gli utensili, gli strumenti devono possedere in relazione

alle necessità della sicurezza del lavoro, i necessari requisiti di resistenza e di idoneità ed essere mantenuti in buono stato di conservazione e di efficienza.

L'impiego di utensili taglienti (come la taglierina, le forbici, il cutter, ecc.) o attrezzature con parti taglienti in moto comporta la possibilità di procurare, in particolare per le mani, tagli e ferite.

Attrezzi Manuali			
Gli attrezzi manuali sono sostanzialmente costituiti da una parte destinata all'impugnatura, in legno o in acciaio, ed un'altra, variamente conformata, alla specifica funzione svolta.			
Misure di prevenzione ed istruzioni per gli addetti			
prima dell'uso	- Verificare lo stato di manutenzione degli utensili. - Verificare le dimensioni per l'uso che si deve fare.		
durante l'uso	- Non utilizzare l'utensile per scopi o lavori per i quali non è destinato.		
dopo l'uso	- Pulire l'utensile. - Depositare l'attrezzo in luoghi sicuri e in posizione stabile.		
Possibili rischi connessi	Dispositivi di protezione individuale		
- Colpi, tagli, punture, abrasioni	Guanti		
	Probabilità evento P	Gravità del danno D	Classe di Rischio R
Stima del Rischio	2	2	BASSO

Scala Doppia	
<p>La scala doppia deriva dall'unione di due scale semplici incernierate tra loro alla sommità e dotate di un limitatore di apertura. Viene adoperata per superare dislivelli o effettuare operazioni di carattere temporaneo a quote non altrimenti raggiungibili: discesa in scavi o pozzi, opere di finitura ed impiantistiche, ecc.</p>	
Misure di prevenzione ed istruzioni per gli addetti	
prima dell'uso	<ul style="list-style-type: none"> - Verificare che i pioli siano privi di nodi ed incastrati nei montanti. - Verificare la presenza di dispositivi antidrucciolevoli alle estremità inferiori dei due montanti. I pioli devono essere del tipo antidrucciolevole. - Non usare scale dove i pioli che presentino listelli di legno chiodati sui montanti al posto dei pioli rotti. - Non deve essere usata per altezze > di 5 m. - Verificare la presenza del dispositivo di sicurezza che impedisce l'apertura della scala oltre il limite stabilito. - Verificare che i montanti sporgano di almeno 60 cm oltre il piano di accesso. - Verificare che il terreno non sia cedevole, altrimenti appoggiare la scala su un'unica tavola di ripartizione. - Assicurarsi che in caso di lavori su parti in tensione non venga utilizzata una scala in metallo.
durante l'uso	<ul style="list-style-type: none"> - Vigilare da terra. - Limitare i carichi da trasportare sulla scala. - E' vietato lavorare a cavalcioni. - E' vietato l'uso su opere provvisorie (ponteggi, ponti su cavalletti, ecc.). - E' vietata la presenza di più lavoratori. - Non salire sugli ultimi pioli. - Effettuare la salita la discesa rivolgendo sempre il viso verso la scala. - E' vietato spostare la scala.
dopo l'uso	- Depositare l'attrezzo in luoghi sicuri e in posizione stabile.
Possibili rischi connessi	Dispositivi di protezione individuale
Caduta dall'alto Caduta di materiale dall'alto o a livello Elettrocuzione	

	Probabilità evento P	Gravità del danno D	Classe di Rischio R
Stima del Rischio	2	2	BASSO

A.2.3 APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO

Gli apparecchi di sollevamento sono classificati secondo le definizioni contenute nell'art. 2 del D.M. 9 dicembre 1987, n. 587:

- come ascensori gli apparecchi elevatori, mossi elettricamente, installati stabilmente, che servono piani definiti, aventi una cabina attrezzata per il trasporto di persone, o di persone e cose, sospesa mediante funi o catene e che si sposta, almeno parzialmente, lungo guide verticali o la cui inclinazione è minore di 15 gradi rispetto alla verticale;

- come montacarichi gli apparecchi elevatori con installazione fissa, che servono piani definiti, che hanno una cabina inaccessibile alle persone, per le loro dimensioni e costituzione, che si sposta, almeno parzialmente, lungo guide verticali o la cui inclinazione è minore di 15 gradi rispetto alla verticale.

Gli impianti di ascensori e montacarichi devono essere provvisti della licenza di esercizio, dei verbali di verifica periodica, dei rinnovi delle licenze di esercizio. Deve essere operante un contratto di manutenzione periodica con una ditta o un manutentore abilitato.

Nella cabina dell'ascensore deve essere esposta la targa con i dati dell'immatricolazione, della portata e con l'indicazione del numero massimo di persone trasportabili. Ad ogni piano, all'esterno della cabina, deve essere posto un cartello con l'indicazione "non utilizzare in caso d'incendio". L'interruttore di emergenza a piano terra deve essere posto in maniera visibile e segnalata.

	Probabilità evento P	Gravità del danno D	Classe di Rischio R
--	----------------------	---------------------	---------------------

Stima del Rischio (plessò Alighieri)	1	4	BASSO
---	---	---	--------------

PROGRAMMA DELLE MISURE DI MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA

✔ assicurarsi che l'ente locale effettui le verifiche periodiche previste dalla norma.;

A	RISCHI PER LA SICUREZZA (DI NATURA INFORTUNISTICA)
A.3	RISCHIO ELETTRICO

A.3.1 RISCHIO CONNESSO ALL'USO DELLA CORRENTE ELETTRICA

Per salvaguardare le persone, le cose e gli impianti stessi da eventi dannosi (corto circuiti, sovracorrenti anomale, interruzioni intempestive, correnti di guasto verso terra, folgorazioni, ecc.), ogni impianto deve essere concepito e strutturato in modo da ridurre nei limiti del possibile la probabilità di guasti e di utilizzi errati da parte di personale anche inesperto, che possono compromettere le due seguenti condizioni:

- la sicurezza (persone e beni);
- la continuità del servizio.

I rischi connessi con l'uso dell'energia elettrica sono essenzialmente:

- dovuti a contatti **elettrici diretti** (derivati da contatti con elementi normalmente in tensione come l'alveolo di una presa, un conduttore nudo, ecc.);
- dovuti a contatti **elettrici indiretti** (derivati da contatti che avvengono con elementi finiti sotto tensione a causa del guasto, come la scossa presa quando si apre un frigorifero o si tocca un tornio o una qualsiasi altra macchina);
- **di incendio** (dovuti a cortocircuiti o sovracorrenti);
- **esplosione** (dovuti al funzionamento degli impianti elettrici installati in ambienti particolari nei quali è possibile la presenza di miscele esplosive, come ad esempio nei locali caldaia o nei depositi di combustibili).

Tra le situazioni e le attività lavorative che impiegano elettricità, devono essere analizzati e verificati:

- pannelli di comandi elettrici;
- impianti elettrici, ad esempio rete principale di adduzione circuiti di illuminazione;
- attrezzature, sistemi di controllo e di isolamento a comando elettrico;
- impiego di attrezzi elettrici portatili;
- cavi elettrici sospesi o volanti.

I contatti elettrici possono essere dovuti a:

- errori nella progettazione dell'impianto;
- errori in fase di costruzione e montaggio delle apparecchiature e degli impianti a causa di un isolamento inadeguato tra circuiti elettrici in tensione;
- manutenzione maldestra o poco frequente degli impianti;
- mancanza o non adeguatezza della messa a terra;
- uso scorretto degli impianti;
- utilizzo di materiali, componenti o apparecchiature non conformi alla regola d'arte.

La protezione dai contatti diretti e indiretti deve essere attuata rispettando la legislazione vigente e le norme CEI (Comitato Elettrotecnico Italiano). E' perciò compito dell'installatore qualificato provvedervi. Bisogna però rispettare anche le seguenti regole pratiche:

- staccare la corrente quando si lavora su un impianto o su un apparecchio elettrico;
- non tentare di riparare un impianto o un apparecchio elettrico se non si dispone delle necessarie competenze.

Le installazioni, gli ampliamenti, le trasformazioni, le manutenzioni di impianti elettrici possono essere eseguite soltanto da ditte o imprese installatrici regolarmente iscritte nel registro delle ditte o nell'albo delle imprese artigiane che abbiano un responsabile tecnico, in possesso di specifici requisiti tecnico-professionali.

Al termine dei lavori l'installatore deve rilasciare la dichiarazione di conformità attestante l'esecuzione del lavoro in conformità alla regola d'arte.

L'impianto elettrico di sicurezza alimenta le utilizzazioni strettamente connesse con la sicurezza delle persone, come ad esempio l'illuminazione di sicurezza compresa quella indicante i passaggi, le uscite e i percorsi delle vie di esodo con livello di illuminazione non inferiore a 5 lux.

Gli apparecchi elettrici mobili devono essere alimentati esclusivamente a bassa tensione (inferiore a 400 V per c.a. e a 600 V per c.c.).

Gli strumenti elettrici portatili devono funzionare a tensione non superiori a 220 V e sono provvisti di isolamento supplementare di sicurezza (doppio isolamento) che esclude l'obbligo di collegamento a terra.

Le attrezzature e gli apparecchi elettrici portano l'indicazione della tensione, dell'intensità e del tipo di corrente e delle altre eventuali caratteristiche necessarie per l'uso. Le attrezzature e le

macchine elettriche presenti devono essere dotate del marchio IMQ o CE o di altre certificazioni di sicurezza.

Gli utensili devono disporre di interruttore protetto da avviamenti accidentali, che consenta la messa in funzione e lo spegnimento in modo semplice, rapido e sicuro.

	Probabilità evento P	Gravità del danno D	Classe di Rischio R
Stima del Rischio	2	3	MEDIO

PROGRAMMA DELLE MISURE DI MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA

- ✔ in assenza di competenze specifiche, non manomettere i dispositivi elettrici;
- ✔ far riparare immediatamente le parti di dispositivi elettrici guaste o danneggiate;
- ✔ utilizzare solo materiale elettrico certificato (IMQ - "Istituto Marchio di Qualità - e CEI);
- ✔ non eliminare mai, o modificare, interruttori o altri dispositivi di sicurezza;
- ✔ verificare la presenza degli interruttori differenziali ("salvavita") a monte di ogni circuito elettrico utilizzatore;
- ✔ non modificare mai spine e prese, non inserire spine da 16A in prese da 10A con il riduttore, evitare i grappoli di spine nella stessa presa multipla (utilizzare le apposite "ciabatte");
- ✔ evitare soluzioni improvvisate, quali cavi volanti, e l'utilizzo di isolamenti approssimativi;
- ✔ non aprire mai apparecchi elettrici senza averli prima staccati dalla presa;
- ✔ programmare con cadenza regolare alcuni interventi di manutenzione, di controllo e di verifica degli impianti elettrici (vedi verifiche periodiche per la prevenzione incendi);
- ✔ non tollerare usi impropri di impianti o attrezzature elettriche;
- ✔ usare spine tali da non consentire il contatto accidentale con le parti in tensione durante la fase dell'inserimento o del disinserimento;
- ✔ sostituire subito i cavi deteriorati.

A.3.2 IMPIANTO DI MESSA A TERRA

Si tratta di un collegamento tra il terreno e le parti metalliche (masse) degli impianti, ma anche di macchine ed attrezzature che possono andare in tensione o che possono assumere un proprio potenziale elettrico (masse estranee) ed ha lo scopo di scaricare a terra eventuali correnti di guasto. L'impianto di terra deve essere costituito dei seguenti elementi: dispersore, collettore generale di terra, conduttore di terra, conduttori equipotenziali.

Il DPR 462/01 regola il procedimento per la denuncia di installazione delle protezioni contro le scariche atmosferiche, dei dispositivi di messa a terra e degli impianti elettrici pericolosi.

	Probabilità evento P	Gravità del danno D	Classe di Rischio R
Stima del Rischio	2	3	MEDIO

PROGRAMMA DELLE MISURE DI MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA

- ✔ assicurarsi che l'ente locale abbia incaricato un organismo autorizzato ad effettuare le verifiche periodiche dell'impianto di terra;

A	RISCHI PER LA SICUREZZA (DI NATURA INFORTUNISTICA)
A.4	RISCHIO INCENDIO (presenza di materiali infiammabili d'uso, caratteristiche strutturali o di ventilazione dei depositi e degli armadi per la conservazione di materiali infiammabili, carenza di sistemi antincendio, carenza di segnaletica di sicurezza)

Ai sensi del D.M. 10/03/98 si definisce:

- PERICOLO DI INCENDIO: proprietà o qualità intrinseca di determinati materiali o attrezzature, oppure di metodologie e pratiche di lavoro o di utilizzo di un ambiente di lavoro, che presentano il potenziale di causare un incendio;
- RISCHIO DI INCENDIO: probabilità che sia raggiunto il livello potenziale di accadimento di un incendio e che si verifichino conseguenze dell'incendio sulle persone presenti;
- VALUTAZIONE DEI RISCHI DI INCENDIO: procedimento di valutazione dei rischi di incendio in un luogo di lavoro, derivante dalle circostanze del verificarsi di un pericolo di incendio.

La valutazione del rischio di incendio tiene conto:

- a) del tipo di attività;
- b) dei materiali immagazzinati e manipolati;
- c) delle attrezzature presenti nel luogo di lavoro compresi gli arredi;
- d) delle caratteristiche costruttive del luogo di lavoro compresi i materiali di rivestimento;
- e) delle dimensioni e dell'articolazione del luogo di lavoro;
- f) del numero di persone presenti, siano esse lavoratori dipendenti che altre persone, e della loro prontezza ad allontanarsi in caso di emergenza.

La valutazione dei rischi di incendio si articola nelle seguenti fasi:

A.4.1 VALUTAZIONE DEI RISCHI DI INCENDIO NEI LUOGHI DI LAVORO (ALLEGATO I DEL D.M. 10/03/98)

A.4.1.1 INDIVIDUAZIONE DI OGNI PERICOLO DI INCENDIO

Materiali combustibili e/o infiammabili	Sorgenti di innesco	Persone esposte a rischio incendio
Carta (faldoni, carta da fotocopie)	- Causa dolosa;	tutti i lavoratori docenti e non docenti
Cartone (cartelline, imballi, ecc.)	- Cattivo funzionamento di apparecchiature elettriche e dell'impianto elettrico (contatti elettrici corto circuiti, sovracorrenti);	
Legno (arredi, scrivanie, sedie)	- Installazione o utilizzo delle attrezzature elettriche non eseguite secondo le norme di buona tecnica;	
Tendaggi e vestiti utilizzati per rappresentazioni teatrali	- Disfunzione nell'impianto di adduzione del gas metano;	
Materie plastiche (arredi, materiale da uffici, attrezzature da ufficio)	- Disordine nei depositi di materiali e di prodotti infiammabili e/o combustibili;	
Prodotti chimici infiammabili	- Deposito scorretto dei prodotti infiammabili e/o combustibili;	
	- Comportamento scorretto delle persone;	
	- Mozziconi di sigarette lasciati abbandonati accesi in vicinanza di materiale combustibile;	
	- Scariche atmosferiche;	
	- Contatti di tendaggi, carta e parti combustibili con parti molto calde di lampade e/o stufette.	

A.4.1.2 ELIMINAZIONE O RIDUZIONE DEI PERICOLI DI INCENDIO

Per ciascun pericolo di incendio identificato, è necessario valutare se esso possa essere:

- eliminato;
- ridotto;
- sostituito con alternative più sicure;
- separato o protetto dalle altre parti del luogo di lavoro, tenendo presente il livello globale di

rischio per la vita delle persone e le esigenze per la corretta conduzione dell'attività.

A.4.1.2.1 MISURE INTESE A RIDURRE LA PROBABILITA' D'INSORGENZA DEGLI INCENDI

Rispetto alle cause d'incendio più comuni elencate nell'allegato II del D.M. 10/03/98 (deposito di sostanze infiammabili, utilizzo di fonti di calore, d'impianti e attrezzature elettriche, di riscaldamento portatile, la presenza di fumatori, ecc.) si ritiene di adottare le seguenti misure:

UTILIZZO FONTI DI CALORE:	E' vietato l'uso di stufe elettriche.
IMPIANTI ELETTRICI:	Devono essere certificati ai sensi del D.M. 37/08.
APPARECCHI PORTATILI DI RISCALDAMENTO:	Il singolo operatore dovrà controllare l'efficienza degli apparecchi prima di procedere al loro utilizzo.
PRESENZA DI FUMATORI:	Nei locali è vietato fumare.
LAVORI DI MANUTENZIONE E RISTRUTTURAZIONE:	<p>E Nel caso di lavori di manutenzione o ristrutturazione assegnati a ditte esterne si dovrà assicurare il controllo su:</p> <ul style="list-style-type: none">a accumulo di materiali combustibili;b ostruzione delle vie d'esodo;c bloccaggio in aperture delle porte R.E.I.;d realizzazione di aperture su muri o solai R.E.I. <p>Il Datore di Lavoro o suo rappresentante dovrà dire ai responsabili delle ditte appaltatrici di far osservare le misure inerenti ai punti precedenti. La verifica dell'esistenza di eventuali problemi legati alla presenza di altri lavoratori sarà eseguita direttamente dal Datore di Lavoro o suo rappresentante.</p>
RIFIUTI E SCARTI DI LAVORAZIONI:	I rifiuti delle lavorazioni non dovranno essere depositati lungo le vie d'esodo (corridoi, scale, disimpegni).
AREE NON FREQUENTATE:	Le aree di lavoro che normalmente non sono frequentate da personale (locali di deposito) e ogni area dove un incendio potrebbe svilupparsi senza poter essere individuato rapidamente, devono essere tenute libere da materiali combustibili non essenziali e devono essere adottate precauzioni per proteggere tali aree contro l'accesso di persone non autorizzate.
MANTENIMENTO DELLE MISURE ANTINCENDIO:	<p>Il Datore di Lavoro incarica i lavoratori che finiscono l'ultimo turno della giornata di verificare che:</p> <ul style="list-style-type: none">- le porte R.E.I. dei laboratori e dei depositi, se presenti, siano normalmente chiuse;- le apparecchiature elettriche siano messe fuori servizio;- tutti i rifiuti siano rimossi;- tutti i materiali infiammabili siano depositati in luoghi sicuri.

A.4.2 VALUTAZIONE DEL RISCHIO RESIDUO DI INCENDIO

A.4.2.1 CLASSIFICAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO DI INCENDIO

Tutti gli immobili oggetto di valutazione dei rischi incendio sono stati classificati come luoghi a rischio di incendio nel seguente modo, in quanto nei locali sono presenti sostanze che possono favorire lo sviluppo di incendi, ma nei quali, in caso di incendio, la probabilità di propagazione dello stesso è da ritenersi limitata:

- scuole con presenza contemporanea fino a 100 persone (scuola tipo "0"):

	Probabilità evento P	Gravità del danno D	Classe di Rischio R
Stima del Rischio	1	3	BASSO

- scuole con presenza contemporanea da 101 a 1000 persone (scuola tipo "1-2-3-4"):

	Probabilità evento P	Gravità del danno D	Classe di Rischio R
Stima del Rischio	2	3	MEDIO

Scuola	Tipologia dei luoghi	n. att.	ATTIVITA' SOGGETTA AI VV.F. [D.M. 16/02/82]		
			SI	NO	CPI
Plesso Stazione (infanzia e primaria)	Tipo "1": scuole con 101-300 persone	85	<input checked="" type="checkbox"/>		Richiesta certificazione al comune
	CT con potenzialità >100.000 Kcal/h	91	<input checked="" type="checkbox"/>		
Plesso di Cervara (infanzia e primaria)	Tipo "1": scuole con 101-300 persone	85	<input checked="" type="checkbox"/>		Richiesta certificazione al comune
	CT con potenzialità >100.000 Kcal/h	91	<input checked="" type="checkbox"/>		
Plesso La Salle (infanzia e primaria)	Tipo "2": scuole con 301-500 persone	85	<input checked="" type="checkbox"/>		Richiesta certificazione al comune
	CT con potenzialità >100.000 Kcal/h	91	<input checked="" type="checkbox"/>		
Plesso Poggioletto (primaria Carducci)	Tipo "1": scuole con 101-300 persone	85	<input checked="" type="checkbox"/>		Richiesta certificazione al comune
	CT con potenzialità >100.000 Kcal/h	91	<input checked="" type="checkbox"/>		
Plesso Camponelli (infanzia)	Tipo "1": scuole con 101-300 persone	85	<input checked="" type="checkbox"/>		Richiesta certificazione al comune
	CT con potenzialità >100.000 Kcal/h	91	<input checked="" type="checkbox"/>		

A.4.3 MISURE RELATIVE ALLE VIE DI ESODO IN CASO D'INCENDIO (ALLEGATO III DEL D.M. 10/03/98)

Il numero, la posizione, la larghezza delle vie d'esodo, i sistemi di apertura delle vie d'esodo e la relativa segnaletica sono state stabilite e fissate in sede di progetto.

L'unica forma di controllo nella gestione delle vie d'esodo riguarda il controllo che lungo le stesse non siano installate:

- apparecchi di riscaldamento portatili;
- depositi di arredi temporanei;
- sistemi di illuminazione a fiamma libera;
- deposito rifiuti.

Per tale verifica si darà puntuale informazione al personale.

A.4.4 MISURE PER LA RIVELAZIONE E ALLARMI IN CASO DI INCENDIO (ALLEGATO IV DEL D.M. 10/03/98)

Scuola	Misure in caso di incendio		
	Rilevatore	Imp. di allarme	Altro
Plesso Stazione (infanzia e primaria)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Plesso di Cervara (infanzia e primaria)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Plesso La Salle ((infanzia e primaria)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Plesso Poggioletto (primaria Carducci)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Plesso Camponelli (infanzia)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

A.4.5 ATTREZZATURE ED IMPIANTI DI ESTINZIONE DEGLI INCENDI (ALLEGATO V DEL D.M. 10/03/98)

Scuola	Attrezzature e impianti di estinzione incendi		
	Estintori	Naspi/idranti	Altro
Plesso Stazione (infanzia e primaria)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Plesso di Cervara (infanzia e primaria)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Plesso La Salle ((infanzia e primaria)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Plesso Poggioletto (primaria Carducci)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Plesso Camponelli (infanzia)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

A.4.6 CONTROLLI E MANUTENZIONE SULLE MISURE DI PROTEZIONE ANTINCENDIO (ALLEGATO VI DEL D.M. 10/03/98)

La regolare manutenzione degli impianti, a cura del Comune, deve essere fatta da ditte specializzate e annotata su apposito registro.

E' inoltre previsto, da parte degli addetti antincendio della scuola le seguenti verifiche o controlli periodici:

- a) Impianti antincendio verifica bimestrale:
 - Lettura dei manometri di pressione presenti nei gruppi di spinta;
 - Controllo integrità manichette, idranti esterni e cassette di contenimento;
 - Trascrizione nell'apposito registro delle operazioni eseguite.
- b) Porte tagliafuoco:
 - Verifica della funzionalità delle porte REI, attivazione dello sgancio magneti (se presenti) ed esecuzione della registrazione delle molle di autochiusura delle porte stesse;
 - Trascrizione nell'apposito registro delle operazioni eseguite.
- c) Cartellonistica:
 - Verifica integrità cartellonistica comportamentale e di sicurezza presente in conformità agli adeguamenti realizzati.
- d) Illuminazione di emergenza:
 - Verifica mensile dell'efficienza delle luci di emergenza e segnalazione di eventuali anomalie di funzionamento e/o guasti.

A.4.7 INFORMAZIONI E FORMAZIONI ANTINCENDIO (ALLEGATO VII DEL D.M. 10/03/98)

Nella redazione del programma di formazione e informazione il Datore di lavoro provvederà a fornire adeguate informazioni in materia antincendio, oltre a far eseguire, almeno due volte

l'anno, l'esercitazione antincendio. Dovrà invece fornire ai membri del S.P.P. un'adeguata formazione con i contenuti minimi indicati nell'allegato IX del D.M. 10/03/89. Nel caso di scuole con più di 300 persone gli addetti alle misure di prevenzione incendi dovranno conseguire l'attestato d'idoneità tecnica, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 609 del 28/11/96.

A.4.8 PIANIFICAZIONE DELLE PROCEDURE DA ATTUARE IN CASO D'INCENDIO (ALLEGATO VIII DEL D.M. 10/03/98)

Il piano d'emergenza, che fa parte integrante di questo documento, dovrà essere aggiornato periodicamente e/o quando interverranno delle modifiche nell'uso dei locali.

A.4.9 VALUTAZIONE DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO NEI LUOGHI DI LAVORO OVE SIANO PRESENTI PERSONE DIVERSAMENTE ABILI (CIRCOLARE M.I. N. 4 1/03/2002)

Il piano delle emergenze deve prevedere apposite procedure nel caso siano presenti persone con handicap. In linea generale la strategia che verrà intrapresa sarà quella di affiancare alla persona in difficoltà un adulto, quali un collaboratore scolastico o un docente di sostegno.

A.5 RISCHIO ESPLOSIONE

Ai sensi dell'art 288 del D.lgs. 81/2008 si intende per "atmosfera esplosiva" una miscela con l'aria, a condizioni atmosferiche, di sostanze infiammabili allo stato di gas, vapori, nebbie o polveri.

Nell'ambito scolastico e per le attività svolte non si configurano rischi di tale tipo nè si fa uso di sostanze potenzialmente esplodenti.

	Probabilità evento P	Gravità del danno D	Classe di Rischio R
Stima del Rischio	-	-	NON PRESENTE

B	RISCHI PER LA SALUTE (DI NATURA IGIENICO-AMBIENTALE)
B.1	SOSTANZE PERICOLOSE (CHIMICHE, CANCEROGENE E/O MUTAGENE)

B.1.1 AGENTI CHIMICI

Le sostanze chimiche presenti nei luoghi di lavoro sono utilizzate esclusivamente per qualche intervento tecnico e per la pulizia dei locali.

Dalla consultazione delle schede tossicologiche dei prodotti per la pulizia si sono rilevati i seguenti rischi legati all'utilizzo delle sostanze presenti:

- 1 rischio agli occhi per irritazione e danni corneali;
- 2 rischio alla pelle per irritazioni;
- 3 irritazioni apparato respiratorio di lieve entità;
- 4 contatto di terzi non autorizzati;
- 5 ingestione vietata in tutti i prodotti.

Le misure preventive consistono nel dotare il personale esposto all'uso del prodotto chimico dei seguenti D.P.I.:

- a) guanti impermeabili specifici;
- b) scarpe con suola antiscivolo;
- c) visiera protettiva per occhi;
- d) indumenti di lavoro standard.

Dovranno essere messe a disposizione degli addetti ai lavori le schede tossicologiche dei prodotti chimici. Inoltre si dovranno seguire le seguenti misure preventive:

- i prodotti chimici vanno lasciati in appositi contenitori;
- vanno conservati in locali separati chiusi a chiave o in appositi armadi;
- le schede tossicologiche vanno lette con attenzione da tutti i lavoratori utilizzatori;
- i contenitori vuoti vanno smaltiti correttamente senza disperdere il contenitore stesso nell'ambiente;
- i quantitativi di sostanze chimiche vanno usate con moderazione secondo i quantitativi prescritti nelle schede tossicologiche e nelle istruzioni d'uso riportate sull'etichetta del prodotto in uso.

Segue elenco di alcuni prodotti per la pulizia:

Prodotto	Classificazione
- Sapone detergente	Non pericoloso
- Detergente per wc	R36 (irritante per gli occhi) R38 (irritante per la pelle)
- Sapone liquido profumato	Non pericoloso
- Multiuso per vetri	Non pericoloso
- Detergente per il bagno	R36 (irritante per gli occhi)
- Ipoclorito di sodio profumato	R31 (a contatto con acidi libera gas tossico) R34 (provoca ustioni)
- Multiuso per pulizie generali	Non pericoloso
- Ammoniaca profumata	R34 (provoca ustioni) R50 (altamente tossico per organismi acquatici) S1/2 (conservare sotto chiave e fuori dalla portata dei bambini) S26 (in caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare il medico) S36 (usare indumenti protettivi adatti) S37 (usare guanti adatti) S39 (proteggersi gli occhi/la faccia) S45 (in caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico) S61 (non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza)

Sinteticamente si possono classificare i prodotti utilizzati durante l'attività di pulizia e le relative prescrizioni per l'uso nel seguente modo:

Prodotto	Prescrizioni e misure preventive	Classificazione
Alcool per disinfezione	Non respirare a lungo, in caso di spargimenti a terra ventilare i locali, non ingerire	Non classificato
Prodotto detergente liquido per igiene scarichi contro occlusioni	E' indispensabile proteggere gli occhi durante l'uso per gravi lesioni corneali in caso di contatto- usare guanti impermeabili per evitare il contatto con la pelle - può provocare ustioni - non ingerire - ventilare durante l'uso in quanto può dare effetti di leggera irritazione alle vie respiratorie e bruciore. Leggere attentamente l'etichetta del prodotto.	Classificato come corrosivo - pericoloso
Sapone	Non ingerire e non buttare direttamente negli occhi	Non pericoloso
Detergente liquido concentrato per pulizie pavimenti	Proteggere gli occhi durante il travaso e uso - rischio bruciori agli occhi, possibili lesioni corneali - non ingerire - la pelle s'irrita per il contatto prolungato e quindi usare i guanti - nessun rischio per inalazione	Non pericoloso

Essendo le sostanze utilizzate quasi tutte non pericolose ed essendo la frequenza d'uso giornaliera per quantità modeste e diluite con acqua, si può ritenere che la natura e l'entità del rischio connessi con l'uso degli agenti chimici non rendono necessaria un'ulteriore valutazione del rischio, in quanto il rischio è basso per la sicurezza e irrilevante per la salute. (art. 223, comma 5 del D.Lgs. 81/08).

	Rischio R
Stima del Rischio	RISCHIO BASSO PER LA SICUREZZA E IRRILEVANTE PER LA SALUTE DEI LAVORATORI

B.1.2 AGENTI CANCEROGENI E MUTAGENI

Gli agenti cancerogeni e mutageni così come definiti dall'articolo 234 del testo unico non sono presenti nè utilizzati nell'ambito scolastico pertanto il rischio non è presente.

	Probabilità evento P	Gravità del danno D	Classe di Rischio R
Stima del Rischio	-	-	NON PRESENTE

B	RISCHI PER LA SALUTE (DI NATURA IGIENICO-AMBIENTALE)
B.2	AGENTI FISICI

B.2.1 RUMORE

Ai sensi degli articoli 188-189 del D.Lgs. 81/08 si intende per :

a) pressione acustica di picco (p_{peak}): valore massimo della pressione acustica istantanea ponderata in frequenza «C»;

b) livello di esposizione giornaliera al rumore (LEX,8h): [dB(A) riferito a 20 (micro)gPa]: valore medio, ponderato in funzione del tempo, dei livelli di esposizione al rumore per una giornata lavorativa nominale di otto ore, definito dalla norma internazionale ISO 1999: 1990 punto 3.6. Si riferisce a tutti i rumori sul lavoro, incluso il rumore impulsivo;

c) livello di esposizione settimanale al rumore (LEX,8h): valore medio, ponderato in funzione del tempo, dei livelli di esposizione giornaliera al rumore per una settimana nominale di cinque giornate lavorative di otto ore, definito dalla norma internazionale ISO 1999:

La normativa fissa i seguenti valori limite di esposizione e i valori di azione, in relazione al livello di esposizione giornaliera al rumore e alla pressione acustica di picco, sono fissati a:

a) valori limite di esposizione rispettivamente LEX,8h= 87 dB(A) e p_{peak}= 200 Pa (140 dB(C) riferito a 20 (micro)Pa);

b) valori superiori di azione: rispettivamente LEX,8h= 85 dB(A) e p_{peak}= 140 Pa (137 dB(C) riferito a 20 (micro)Pa);

c) valori inferiori di azione: rispettivamente LEX,8h= 80 dB(A) e p_{peak}= 112 Pa (135 dB(C) riferito a 20 (micro)Pa).

Tenendo conto di quanto previsto nel primo comma dell'art. 190 del D.Lgs. 81/08 e in particolare del a) il livello, il tipo e la durata dell'esposizione, ivi inclusa ogni esposizione a rumore impulsivo;

b) i valori limite di esposizione e i valori di azione di cui all'articolo 189;

ne consegue che per il **personale di segreteria** il livello di esposizione è inferiore ai valori di azione: Lep 8 h = 80 dB(A).

	Probabilità evento P	Gravità del danno D	Classe di Rischio R
Stima del Rischio	1	1	LIEVE

Scuola dell'infanzia

Nella scuola dell'infanzia, da quanto emerge da studi fatti e pubblicati è presumibile che in ambienti di condizioni acustiche a norma, in presenza di classi numerose, il livello di esposizione giornaliera del personale docente sia compresa tra 80-85 dB(A) e quello del personale non docente sia inferiore a 80 dB(A).

	Probabilità evento P	Gravità del danno D	Classe di Rischio R
Stima del Rischio	2	1	LIEVE

Scuola primaria e secondaria di 1°

Nella scuola primaria e secondaria di 1° , come in quelle dell'infanzia, la rumorosità è legata al fattore umano.

L'attività scolastica è meno improntata sul fattore ludico, più variabile nel corso della giornata e diversificata nei giorni della settimana. Essendo la permanenza dei docenti in questi locali è limitata a poche ore settimanali è da ritenere pertanto che il livello di esposizione settimanali dei docenti sia generalmente inferiore a 80 dB(A).

	Probabilità evento P	Gravità del danno D	Classe di Rischio R
Stima del Rischio	2	1	LIEVE

Rispetto alla presenza del rischio rumore, vanno intraprese misure atte a ridurre l'affollamento nel refettorio e in palestra. Nei casi in cui il livello di rumore sia particolarmente elevato vanno fatti rilievi strumentali e se necessario richiesto all'amministrazione comunale degli isolamenti acustici al soffitto o alle pareti per smorzare l'effetto del suono presente.

B.2.2 VIBRAZIONI

Il titolo VIII, capo III del D.Lgs. 81/08 sulla "protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a Vibrazioni", prescrive specifiche metodiche di individuazione e valutazione dei rischi associati all'esposizione a vibrazioni del sistema mano-braccio (HAV) e del corpo intero (WBV) e specifiche misure di tutela, che devono essere documentate nell'ambito del rapporto di valutazione dei rischi prescritto dal D.Lgs. 81/08.

L'ambito di applicazione definito dalla direttiva è individuato dalle seguenti definizioni date dall'art. 200:

- Vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio "le vibrazioni meccaniche che se trasmesse al sistema mano-braccio nell'uomo, comportano un rischio per la salute e la sicurezza dei lavoratori, in particolare disturbi vascolari, osteoarticolari, neurologici o muscolari" (art. 200 comma a).

- Vibrazioni trasmesse al corpo intero "le vibrazioni meccaniche che, se trasmesse al corpo intero, comportano rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori, in particolare lombalgie e traumi del rachide" (art. 200 comma b).

Da quest'ultima definizione appare che sono escluse dal campo di applicazione della normativa esposizioni a vibrazioni al corpo intero di tipologia ed entità tali da non essere in grado di indurre effetti a carico della colonna vertebrale, ma di causare effetti di altra natura, quali ad esempio disagio della persona esposta o mal di trasporti.

L'art. 28 del D.Lgs. 81/08 prescrive l'obbligo, da parte dei datori di lavoro, di valutare il rischio ad esposizione a vibrazioni dei lavoratori durante il lavoro. La valutazione dei rischi è prevista che venga effettuata sia senza misurazioni, sulla base di appropriate informazioni reperibili, incluse le informazioni fornite dal costruttore, sia con misurazioni, in accordo con le metodiche di misura trattate nel seguito.

Nella scuola non si fa uso di attrezzature e macchine che comportino rischi dovuti alle vibrazioni.

	Probabilità evento P	Gravità del danno D	Classe di Rischio R
Stima del Rischio	-	-	NON PRESENTE

B.2.3 RADIAZIONI IONIZZANTI

Le radiazioni ionizzanti possono essere divise in tre grandi gruppi: le radiazioni elettromagnetiche, le particelle cariche e le particelle neutre.

Appartengono al gruppo delle radiazioni elettromagnetiche la luce, i raggi infrarossi, i raggi X, i raggi g: solo queste due ultime categorie sono però ionizzanti.

Le radiazioni ionizzanti interessano in modo particolare il personale sanitario che esplica la propria attività nei seguenti reparti: radiologia e radioterapia, medicina nucleare, emodinamica cardiovascolare, ortopedia (sala gessi e sala operatoria), endoscopia digestiva, endoscopia urologica, anestesia.

Tale rischio non interessa nello specifico i lavoratori della scuola.

	Probabilità evento P	Gravità del danno D	Classe di Rischio R
Stima del Rischio	-	-	NON PRESENTE

B.2.4 CAMPI ELETTROMAGNETICI (RADIAZIONI NON IONIZZANTI)

Le Radiazioni non ionizzanti dette NIR (Non Ionizing Radiation) generate da un campo elettromagnetico con frequenza compresa tra 0 e 300 GHz (pari a 3×10^{11} Hz). Queste radiazioni non sono in grado di rompere direttamente i legami molecolari delle cellule perchè non possiedono energia sufficiente e producono principalmente effetti termici.

All'interno delle radiazioni non ionizzanti si distinguono per importanza applicativa i seguenti intervalli di frequenza:

-Frequenze estremamente basse (ELF - Extra Low Frequency) pari a 50-60 Hz. La principale sorgente è costituita dagli elettrodotti, che trasportano energia elettrica dalle centrali elettriche di produzione agli utilizzatori;

- Radiofrequenze (RF - Radio Frequency) comprese tra 300 KHz e 300 MHz. Le principali sorgenti sono costituite dagli impianti di ricetrasmisione radio/TV;

- Microonde con frequenze comprese tra 300 MHz e 300 GHz. Le principali sorgenti di microonde sono costituite dagli impianti di telefonia cellulare e dai ponti radio.

L'ambiente di lavoro e le mansioni alle quali sono adibiti i lavoratori della scuola non comporta un rischio legato alle radiazioni a campi elettromagnetici

	Probabilità evento P	Gravità del danno D	Classe di Rischio R
Stima del Rischio	-	-	NON PRESENTE

B.2.5 RISCHIO RADON

Il radon è un gas radioattivo di origine naturale, inodore, incolore e insapore, estremamente volatile e solubile in acqua. E' un prodotto del decadimento radioattivo del radio, derivato, a sua volta dall'uranio. Esso si trova principalmente nel terreno, dove mescolato all'aria si propaga fino a risalire in superficie, senza costituire un rischio se si diluisce rapidamente in atmosfera, mentre, al contrario, penetrando in un ambiente confinato, può tendere ad accumularsi e raggiungere concentrazioni dannose per le persone. Nel 1988 l'Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro dell' Organizzazione Mondiale della Sanità ha classificato il radon come cancerogeno di gruppo 1, ossia sostanza per la quale vi è evidenza accertata di cancerogenicità per l'uomo.

La natura geologica del suolo di molte zone, le tecniche utilizzate per la costruzione di edifici e i materiali impiegati costituiscono elementi che fanno dell'Italia un'area particolarmente a rischio dal punto di vista del radon.

L'ARPAT regionale ha svolto dal 2006 al 2010 un "Indagine regionale sulla concentrazione di radon negli ambienti di vita e di lavoro" dove è emerso che la popolazione in Toscana è esposta a livelli di radon medi più bassi della media nazionale e di altre regioni; la concentrazione media annua di radon, pesata sulla popolazione, è infatti 35 Bq/m³, in confronto al valore medio nazionale di 70 Bq/m³.

Non risultano pertanto concentrazioni tali da costituire un rischio per la salute degli alunni e del personale docente.

	Probabilità evento P	Gravità del danno D	Classe di Rischio R
Stima del Rischio	-	-	NON PRESENTE

B.2.6 MICROCLIMA

La valutazione delle condizioni microclimatiche negli ambienti di lavoro deve considerare il confort climatico e il benessere termico.

Il clima influenza la percezione termica dell'uomo perché sollecita i suoi meccanismi termoregolatori affinché la temperatura corporea sia mantenuta entro limiti che vanno da 36,8° a 37,4 °C. La percezione del clima però non è determinata solo dai fattori fisici, ma anche da elementi soggettivi. Una situazione climatica può risultare quindi ottimale dal punto di vista dei parametri fisici per la maggior parte dei lavoratori che occupano uno stesso ambiente, mentre può risultare inadeguata per una minoranza.

E' possibile comunque determinare standard oggettivi del confort climatico valutando parametri fisici che misurano temperatura, umidità relativa e velocità dell'aria; altri parametri da considerare sono il carico di lavoro (ad esempio nelle palestre) ed il vestiario. La rappresentazione del benessere termoigrometrico è dunque funzione di più variabili che devono garantire un microclima corrispondente agli indici standard (ad esempio quelli indicati per gli impianti di condizionamento).

Il DPR 412/93 e successive integrazioni e modifiche, stabilisce, per gli impianti termici, i periodi annuali di esercizio, la durata giornaliera di attivazione per zona climatica ed i valori massimi di temperatura (tra 18°C e 22°C). Vengono concesse deroghe del periodo annuale di esercizio e della durata di attivazione, fra gli altri, ai nidi ed alle scuole dell'infanzia. In base alle norme di edilizia scolastica, i valori di temperatura delle aule nel periodo invernale sono compresi fra 18 e 22 °C, mentre per l'umidità relativa si prevede una percentuale di 45-55.

Nei locali dove sono presenti impianti di condizionamento, nei periodi nei quali è necessaria la refrigerazione dell'aria, la differenza di temperatura tra l'interno e l'esterno non deve superare il valore di 7°C, l'umidità relativa deve essere compresa tra il 40 e il 50% .

Nel caso specifico dell'aerazione dei locali è necessario che i lavoratori dispongano di aria salubre, in quantità sufficiente anche se ottenuta con impianti di aerazione o condizionamento. Se viene utilizzato un impianto di aerazione, esso deve essere sempre mantenuto funzionante.

	Probabilità evento P	Gravità del danno D	Classe di Rischio R
Stima del Rischio	2	2	BASSO

B.2.7 INQUINAMENTO INDOOR

I livelli di qualità dell'aria vengono considerati accettabili quando non vi è presenza di inquinanti

noti in concentrazione che possa provocare effetti avversi (cronici o acuti) sulla salute delle persone esposte. Viene riportato un elenco dei principali inquinanti aerodispersi degli ambienti:

<i>Causa della presenza degli inquinanti</i>	Inquinante
materiali di costruzione	radon, amianto, alcune fibre minerali
materiali di rivestimento (es. moquette)	composti volatili organici, contaminanti biologici, acari
arredamento	formaldeide, composti volatili organici
prodotti per la pulizia (spray)	composti volatili organici, propellenti
impianti di condizionamento	agenti biologici: muffe, batteri (es. legionella), inquinanti aerodispersi
persone	agenti biologici batteri, virus, funghi
fotocopiatrici	composti organici volatili, ozono

La superficie finestrata apribile a parete deve essere conforme alle disposizioni delle normative vigenti.

I requisiti minimi di aerazione prevedono almeno 1/8 di superficie sufficiente, i cambi d'aria andrebbero effettuati una volta all'ora.

	Probabilità evento P	Gravità del danno D	Classe di Rischio R
Stima del Rischio	2	2	BASSO

PROGRAMMA DELLE MISURE DI MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA

➤ aerare le aule durante gli intervalli non è sufficiente, i cambi d'aria andrebbero effettuati una volta all'ora, ma non sempre è agevole effettuarli in presenza degli allievi, specie in casi di condizioni esterne sfavorevoli o in caso di alunni di fasce d'età particolarmente basse. In questi casi è opportuno ricercare soluzioni organizzative alternative.

B.2.8 AMIANTO

L'amianto è un minerale fibroso, di origine naturale, ampiamente utilizzato in edilizia per le sue ottime proprietà fisiche chimiche e tecnologiche, la versatilità ed il basso costo, fino agli anni '90, quando è stato vietato per i gravi effetti sulla salute che può provocare.

L'amianto è pericoloso per inalazione. Le sue fibre causano gravi malattie a carico dell'apparato respiratorio: il cancro della pleura e il cancro polmonare. In particolare il tumore della pleura o mesotelioma è un tumore molto raro che si riconosca come causa scatenante quasi esclusivamente l'amianto. Questa malattia è stata riconosciuta non solo fra i lavoratori esposti (estrazione, produzione e manipolazione di prodotti contenenti amianto), ma anche in categorie di cittadini che non hanno avuto contatti diretti, come i familiari dei lavoratori tramite la contaminazione degli indumenti da lavoro portati a casa, o gli abitanti di zone limitrofe ai siti di lavorazione per l'inquinamento ambientale.

L'amianto è stato molto impiegato soprattutto negli anni '50-'60 in edilizia e oggi sono ancora molto diffusi gli edifici contenenti materiali con amianto.

Attualmente, dopo il divieto di utilizzo (L. 257/92), le lavorazioni che ancora possono esporre a rischio di inalazione delle fibre sono quelle relative agli interventi di bonifica dei materiali contenenti amianto installati nei decenni precedenti.

Il D.M. 6/9/94 del Ministero della Salute contiene le indicazioni e le tecniche di ispezione delle strutture edilizie al fine di valutare la presenza di materiali contenenti amianto, verifica questa che rappresenta la fase preliminare all'effettiva valutazione del rischio di esposizione delle persone presenti nell'edificio in questione.

La valutazione del rischio amianto può essere sintetizzata in tre fasi:

- l'individuazione dei materiali contenenti amianto;
- la valutazione dello stato di conservazione del materiale;
- la pianificazione delle necessarie misure di intervento finalizzate alla riduzione del rischio di esposizione degli occupanti l'edificio.

Nei prodotti e manufatti in amianto le fibre possono essere libere o debolmente legate, tanto che si sbriciolano con la punta delle dita, ed in questi casi si parla di amianto friabile,

oppure possono essere fortemente legate in una matrice stabile e solida che si polverizza soltanto con l'uso di attrezzi meccanici (cemento-amianto, vinil-amianto), e si parla in questo caso di amianto in matrice compatta.

Nel D.M. 6/9/94 i materiali contenenti amianto sono stati suddivisi, per motivi pratici in tre categorie (punto 1 dell'allegato):

- 1) materiali che rivestono superfici, applicati a spruzzo o a cazzuola;
- 2) rivestimenti isolanti di tubi e caldaie;
- 3) una miscellanea di altri materiali comprendente, in particolare, pannelli ad alta densità (cemento- amianto), pannelli a bassa densità (cartoni) e prodotti tessili.

I materiali in cemento-amianto, soprattutto sotto forma di lastre di copertura, sono quelli maggiormente diffusi.

Gli strumenti fondamentali per la valutazione del rischio di esposizione, chiaramente indicati nel D.M., sono l'ispezione visiva, per l'esame delle condizioni del materiale contenente amianto e per la valutazione dei fattori che possono determinare un futuro danneggiamento o degrado e di quelli che influenzano la diffusione di fibre e, quindi, l'esposizione degli individui, e l'eventuale monitoraggio ambientale, cioè la misura della concentrazione delle fibre di amianto aerodisperse all'interno dell'edificio.

L'ispezione visiva porta all'individuazione di tre possibili situazioni:

- materiali integri non suscettibili di danneggiamento, perchè non accessibili o duri e compatti;
- materiali integri suscettibili di danneggiamento, perchè accessibili o esposti a fattori di deterioramento (infiltrazioni d'acqua, vibrazioni, correnti d'aria, ecc.);
- materiali danneggiati per azioni umane o deterioramento.

La fase successiva prevede, quindi, la pianificazione delle azioni e degli interventi in funzione della situazione delineatasi.

* Nel caso di materiali integri non suscettibili di danneggiamento, deve essere comunque previsto un controllo periodico dei materiali e adottata una strategia che abbia come scopo quello di mantenere nel tempo le buone condizioni dei materiali; pure nel caso di materiali integri ma suscettibili di danneggiamento, una volta rimosse le cause del possibile danneggiamento, deve essere messo in atto un programma di controllo e manutenzione.

* Nel caso, infine, di materiali danneggiati, si deve procedere in maniera differente a seconda dell'entità del danno. In caso di entità limitata può essere sufficiente, una volta eliminata la causa del deterioramento, procedere al restauro del materiale. Se, invece, il danno è esteso si deve prevedere un intervento di bonifica.

Nel caso specifico non ci sono elementi per considerare presente il rischio amianto. E' comunque opportuno, in via cautelativa, chiedere una verifica all'Ente proprietario degli immobili perché proceda con uno scrupoloso programma di controllo e manutenzione.

	Probabilità evento P	Gravità del danno D	Classe di Rischio R
Stima del Rischio	1	2	LIEVE

B	RISCHI PER LA SALUTE (DI NATURA IGIENICO-AMBIENTALE)
B.3	AGENTI BIOLOGICI

Per rischio biologico si intende un rischio ambientale ed occupazionale proveniente dalla presenza di microrganismi (virus, batteri, funghi, ecc.), di allergeni di origine biologica (funghi, aeroallergeni, acari, forfore, ecc.) ed anche di sottoprodotti della crescita microbica (endotossine e micotossine), che possono essere presenti nell'aria, negli alimenti, su superfici contaminate e che possono provocare ai lavoratori :

- infezioni;
- allergie;
- intossicazioni.

Il D.Lgs. 81/2008, Allegato XLVI, classifica i diversi agenti biologici in base alla loro pericolosità, basandosi su alcune caratteristiche quali :

- l'infettività (capacità di penetrare nell'organismo ospite);
- la patogenicità (capacità di produrre malattia);
- la trasmissibilità (capacità di un microrganismo di essere trasmesso da un soggetto infetto ad uno suscettibile);
- la neutralizzabilità (disponibilità di efficaci misure per prevenire e curare la malattia).

Per il tipo di microrganismi presenti nelle comunità scolastiche, il rischio infettivo (l'unico da considerare in quanto il rischio di allergie e intossicazioni è sovrapponibile a quello della popolazione generale) non è particolarmente significativo se non nel caso di presenza di soggetti immunodepressi o lavoratrici madri ed è fondamentalmente analogo a quello di tutte le attività svolte in ambienti promiscui e densamente occupati. Per gli insegnanti della scuola, il rischio è legato soprattutto alla presenza di allievi affetti da malattie tipiche dell'infanzia quali rosolia, varicella, morbillo, parotite, scarlattina che possono coinvolgere persone sprovviste di memoria immunitaria per queste malattie.

Va anche considerata la comparsa sporadica di malattie infettive quali TBC e mononucleosi infettiva o parassitosi come la scabbia e, più frequentemente, la pediculosi, per le quali di volta in volta il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica forniranno le indicazioni per le procedure del caso.

Non è infrequente la diffusione di epidemie stagionali quali il raffreddore e soprattutto l'influenza per la quale il Ministero della Salute con la Circolare n. 1 del 2/8/04, indica, ai fini dell'interruzione della catena di trasmissione, l'opportunità di vaccinazione per gli insegnanti in quanto soggetti addetti a servizi pubblici di primario interesse collettivo.

Per gli operatori scolastici delle scuole dell'infanzia, il rischio può essere rappresentato anche dal contatto con feci e urine di neonati e bambini possibili portatori di parassiti, enterococchi, rotavirus, citomegalovirus e virus dell'epatite A.

Anche se nell'attività scolastica il rischio biologico è poco rilevante, è comunque presente ed è quindi necessario intervenire, sia con misure generali di prevenzione, sia con misure specifiche e, in alcuni casi, con l'uso di DPI.

Scuola dell'infanzia

	Probabilità evento P	Gravità del danno D	Classe di Rischio R
Stima del Rischio	2	3	MEDIO

Scuola primaria e secondaria di 1° grado

	Probabilità evento P	Gravità del danno D	Classe di Rischio R
Stima del Rischio	2	2	BASSO

PROGRAMMA DELLE MISURE DI MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA

- ✔ curare le operazioni di gestione dei rifiuti, in particolare l'operazione di asporto e di trasporto dei sacchi;
- ✔ verificare che gli addetti osservino l'obbligo di impiego dei dispositivi personali di protezione;
- ✔ effettuare un'adeguata ventilazione dei locali;
- ✔ assicurare un'adeguata pulizia degli ambienti: i pavimenti devono essere regolarmente puliti e periodicamente disinfettati gli arredi (banchi, sedie, strumenti di lavoro), sistematicamente spolverati e puliti da polvere, acari e pollini che possono causare irritazioni all'apparato respiratorio

o reazioni allergiche;

✔ controllare costantemente gli ambienti esterni (cortili, parchi gioco interni) per evitare la presenza di vetri, oggetti contundenti, taglienti o acuminati che possono essere veicolo di spore tetaniche (anche se il rischio di tetano è stato ridimensionato dall'introduzione della vaccinazione obbligatoria per tutti i nati dal 1963).

✔ porre attenzione al momento dell'assistenza igienica (es. cambio pannolini) e di primo soccorso che deve essere prestata utilizzando sempre guanti monouso (in lattice o vinile) e grembiuli in materiale idrorepellente per evitare imbrattamenti da liquidi biologici potenzialmente infetti

✔ per i collaboratori scolastici, la pulizia e la disinfezione dei bagni deve avvenire sempre con l'uso di guanti in gomma e camici per prevenire il rischio da infezione da salmonelle o virus epatite A.

C	RISCHI PER LA SALUTE E LA SICUREZZA (RISCHI DI TIPO TRASVERSALE)
C.1	ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO

C.1.1 PROCESSI DI LAVORO USURANTI

Ai sensi del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374 (G.U. n. 224 suppl. ord. del 23/09/1993) sono considerati lavori particolarmente usuranti quelli per il cui svolgimento è richiesto un impegno psicofisico particolarmente intenso e continuativo, condizionato da fattori che non possono essere prevenuti con misure idonee.

Le attività particolarmente usuranti sono individuate nella tabella A allegata al decreto e di seguito riportate:

TABELLA "A"

- Lavoro notturno continuativo;
- Lavori alle linee di montaggio con ritmi vincolati;
- Lavori in galleria, cava o miniera;
- Lavori espletati direttamente dal lavoratore in spazi ristretti: all'interno di condotti, di cunicoli di servizio, di pozzi, di fognature, di serbatoi, di caldaie;
- Lavori in altezza: su scale aeree, con funi a tecchia o parete;
- Su ponti a sbalzo, su ponti a castello installati su natanti, su ponti mobili a sospensione. A questi lavori sono assimilati quelli svolti dal gruista, dall'addetto alla costruzione di camini e dal coprietto;
- Lavori in cassoni ad aria compressa;
- Lavori svolti dai palombari;
- Lavori in celle frigorifere o all'interno di ambienti con temperatura uguale o inferiore a 5 gradi centigradi;
- Lavori ad alte temperature: addetti ai forni e fonditori nell'industria metallurgica e soffiatori nella lavorazione del vetro cavo;
- Autisti di mezzi rotabili di superficie;
- Marittimi imbarcati a bordo;
- Personale addetto ai reparti di pronto soccorso, rianimazione, chirurgia d'emergenza;
- Trattoristi;
- Addetti alle serre e fungaie;
- Lavori di asportazione dell'amianto da impianti industriali.

Le mansioni svolte all'interno della scuola non rientrano tra quelle con il rischio di lavoro usurante.

	Probabilità evento P	Gravità del danno D	Classe di Rischio R
Stima del Rischio	-	-	NON PRESENTE

C.1.2 MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI

Per movimentazione manuale dei carichi s'intendono le operazioni di trasporto o di sostegno di un carico ad opera di uno o più lavoratori, comprese le azioni del sollevare, deporre, spingere, tirare, portare o spostare un carico che, per le loro caratteristiche o in conseguenza delle condizioni ergonomiche sfavorevoli, comportano tra l'altro rischi di lesioni dorso-lombare.

In riferimento al tipo di carico (troppo pesante: >30 Kg. o ingombrante) allo sforzo fisico e alle caratteristiche dell'ambiente di lavoro indicati nel titolo VI del D.Lgs. 81/08 e facendo riferimento al Metodo Niosh e alle norme uni EN 1005-2, si può affermare che il personale della scuola svolga un'attività lavorativa che non comporta questo rischio.

Pertanto, non si introduce alcun provvedimento particolare per tale rischio, che sarà invece oggetto di informazione, in particolare per quanto riguarda i fattori che aumentano lo sforzo fisico e quindi il rischio, quali il peso, l'altezza, la frequenza, la presa ecc. .

	Probabilità evento P	Gravità del danno D	Classe di Rischio R
Stima del Rischio	-	-	NON PRESENTE

- ✓ informare gli addetti sui rischi dorso-lombare che la movimentazione manuale dei carichi può comportare e sulle modalità da adottare per limitare l'insorgenza del rischio, come ad esempio evitare i carichi eccessivi, eseguire la movimentazione su brevi distanze e in condizioni favorevoli (pavimentazione in buono stato, in posizioni instabili o che comportino rotazioni del busto);
- ✓ curare l'accatastamento e la disposizione del materiale e dei prodotti in modo da favorire il loro prelievo e da evitare la loro caduta accidentale;
- ✓ per i carichi che non possono essere movimentati meccanicamente occorre utilizzare strumenti per la movimentazione ausiliata (carrelli ecc.) e ricorrere ad accorgimenti organizzativi quali la riduzione del peso del carico e dei cicli di sollevamento e la ripartizione del carico tra più addetti;
- ✓ evitare di movimentare a mano carichi superiori a 30 Kg per gli uomini adulti e 20 Kg per le donne adulte, 20 kg per i maschi e 15 kg per le femmine di età tra i 15 e i 18 anni, in questo caso il datore di lavoro fornirà mezzi meccanici ed organizzativi adeguati alla prevenzione del rischio.
- ✓ non sollevare carichi con la schiena incurvata per evitare che i dischi intervertebrali vengano deformati e compressi sull'orlo. Quanto è più forte l'inclinazione del tronco tanto maggiore è il carico dei muscoli dorsali e dei dischi intervertebrali. Pertanto non solo i carichi pesanti, ma anche materiali leggeri possono risultare dannosi per l'integrità della colonna vertebrale se vengono sollevati con il tronco inclinato in avanti. Sollevando con la schiena dritta (piegando le gambe e non la schiena), tenendo il peso il più possibile vicino al corpo e distribuendolo simmetricamente si evita la deformazione dei dischi intervertebrali, sottoponendoli ad uno stress minore e regolare;
- ✓ evitare di movimentare carichi al di sopra della propria testa, utilizzare scale e non riempire le scaffalature e gli armadi fino al soffitto ma lasciare uno spazio libero di 60 cm dal soffitto;
- ✓ evitare il "sollevamento a strappo" dando la preferenza al sollevamento graduale con le ginocchia inizialmente flesse (tipo gare sportive di sollevamento pesi);
- ✓ evitare lo sforzo fisico compiuto con il proprio corpo in posizione instabile: esso deve essere assolutamente evitato in quanto vi è il rischio di caduta e il rischio di movimenti scardinati a strappo;
- ✓ evitare gli sforzi fisici che sollecitano in particolare la colonna vertebrale, troppo frequenti o troppo prolungati;
- ✓ le scale utilizzate per accedere alle scaffalature devono essere stabili e a norma;
- ✓ gli oggetti da movimentare devono essere puliti e privi di sostanze sdruciolevoli, inoltre devono essere facilmente impugnabili;
- ✓ evitare di movimentare carichi instabili, utilizzare un idoneo sistema di aggancio al fine di non far cadere il carico trasportato;
- ✓ utilizzare idonei dispositivi di protezione individuali (guanti e calzature di sicurezza).

SI VEDA LA "VALUTAZIONE DEI RISCHI PER ATTIVITA' LAVORATIVA"(ALLEGATO "A")

C.1.3 LAVORO AI VIDEOTERMINALI

S'intende per il lavoratore che utilizza un'attrezzatura munita di videoterminale in modo sistematico ed abituale, per almeno venti ore la settimana. Se svolge tale attività, ha diritto ad una pausa di 15 minuti ogni 120 di applicazione continua al videoterminale.

Numerosi studi hanno evidenziato che i principali problemi legati all'uso del VDT possono essere la fatica visiva, i disturbi muscolo-scheletrici e lo stress.

Questi disturbi non sono l'inevitabile conseguenza del lavoro al VDT, ma in generale derivano da un'inadeguata progettazione del posto di lavoro e delle modalità di lavoro.

Essi possono essere prevenuti non solo con l'applicazione di principi ergonomici, ma anche con comportamenti adeguati da parte degli utilizzatori.

Negli anni passati sono state diffuse preoccupazioni per la presenza di radiazioni nei posti di lavoro con VDT e per conseguenti possibili effetti sulla gravidanza (aborti, parti prematuri, malformazioni congenite) e sull'apparato visivo (cataratta). La revisione di tutti gli studi qualificati sull'argomento non ha confermato la presenza di tali rischi. In particolare:

- nei posti di lavoro con VDT le radiazioni ionizzanti (raggi X) si mantengono allo stesso livello dell'ambiente esterno;
- nei posti di lavoro con VDT più recenti le radiazioni non ionizzanti (campi elettromagnetici) si mantengono ben al di sotto dei limiti raccomandati;
- negli operatori al VDT non è stato registrato alcun significativo aumento dei danni per la salute e funzione riproduttiva e al cristallino dovuti alle radiazioni.

Il datore di lavoro, all'atto della valutazione del rischio, analizza i posti di lavoro con particolare riguardo:

- ai rischi per la vista e per gli occhi;
- ai problemi legati alla postura ed all'affaticamento fisico o mentale;
- alle condizioni ergonomiche e di igiene ambientale.

Il primo livello di analisi va rivolto a tutti i posti di lavoro attrezzati con VDT utilizzati abitualmente.

Tale analisi è per lo più destinata a verificare l'adeguatezza (conformità) dei posti e degli ambienti di lavoro ai requisiti minimi (titolo VII del D.Lgs. 81/08).

Aspetti ambientali riferiti al locale

- numero di occupanti;
- collocazione dei posti di lavoro, delle fonti di luce naturale ed artificiale, delle fonti di condizionamento/riscaldamento dell'aria;
- caratteristiche delle luci artificiali (tipo, schermatura, modularità);
- caratteristiche di riflessione e colore delle pareti;
- presenza di possibili fonti di rumore.

Aspetti strutturali di ogni singolo posto di lavoro presente nel locale

- operatore/i addetti;
- attrezzature informatiche presenti (tipologie e caratteristiche).

Aspetti di illuminazione

- posizione del monitor rispetto alle finestre e alle fonti di illuminazione artificiale;
- schermatura delle finestre;
- caratteristiche di riflessione del piano di lavoro;
- livello di illuminamento (min e max in lux) sui singoli piani di lavoro.

Monitor

- regolabilità di luminosità e contrasto;
- regolabilità spaziale;
- distanza media occhi-monitor.

Tavolo

- caratteristiche dimensionali e di regolabilità (altezza da terra, larghezza, profondità, spazio per arti inferiori).

Tastiera

- caratteristiche intrinseche;
- possibilità di spazio antistante per supporto arti superiori.

Sedile

- stabilità;
- regolabilità (del piano e dello schienale);
- altezza dello schienale;
- caratteristiche di imbottitura e rivestimento.

Negli uffici i cavi dei computer devono essere fissati al suolo e non costituire pericolo d'inciampo. I terminali stessi devono essere posizionati in modo ottimale.

Da una verifica condotta con il personale non risulta che neppure il personale amministrativo utilizzi il videoterminale per più di 20 ore alla settimana.

	Probabilità evento P	Gravità del danno D	Classe di Rischio R
Stima del Rischio	2	1	BASSO

SI VEDA LA "VALUTAZIONE DEI RISCHI PER ATTIVITA' LAVORATIVA"(ALLEGATO "A")

C.2 FATTORI PSICO-SOCIALI E RISCHIO STRESS LAVORO CORRELATO

L'8 ottobre 2004 è stato firmato un accordo europeo sullo stress sul lavoro. Sinteticamente i principi:

- Lo stress da lavoro è considerato, a livello internazionale, europeo e nazionale, un problema sia dai datori di lavoro che dai lavoratori.
- Lo stress è uno stato, che si accompagna a malessere e disfunzioni fisiche, psicologiche o sociali ed che consegue dal fatto che le persone non si sentono in grado di superare i gap rispetto alle richieste o alle attese nei loro confronti.
- L'individuazione di un problema di stress da lavoro può avvenire attraverso un'analisi di fattori, quali l'organizzazione e i processi di lavoro, le condizioni e l'ambiente di lavoro, la comunicazione e i fattori soggettivi.

Tutti i datori di lavoro sono obbligati per legge a tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori. Questo dovere riguarda anche i problemi di stress da lavoro in quanto costituiscano un rischio per la salute e la sicurezza. Tale accordo, recepito dall'Italia con il D.Lgs. 81/08, impone al Datore di Lavoro di valutare il rischio da stress correlato al lavoro e integrare tale valutazione nel sistema di gestione della sicurezza nell'azienda e/o scuola.

Lo stress individuale presenta fattori di variabilità dovuti alla specifica condizione sociale e familiare, oltre che lavorativa, alla capacità soggettiva di reazione, alle relazioni interpersonali costruite. Di fatto, un lavoratore non può scegliere i colleghi, nè separare completamente la vita privata da quella professionale, nè tantomeno tentare di cambiare i propri atteggiamenti connaturati.

Le tre manifestazioni dei rischi psicosociale sono lo stress, il mobbing e burn-out.

Lo stress riguarda l'equilibrio tra un organismo e l'ambiente, tra gli stimoli dell'organizzazione del lavoro forniscono all'individuo e le reazioni dell'individuo e quanto questi stimoli permettano di conservare o permettere un benessere fisico, psicologico e sociale.

Con il termine mobbing ci si riferisce ad un insieme di comportamenti riconducibili a molestie e aggressioni fisiche e morali che intendono portare la vittima a cessare il rapporto di lavoro.

Gli effetti del mobbing sulla salute sono molto simili a quello dello stress.

Il Burn-out è una forma di stress caratteristico dei lavori che implicano una "relazione di aiuto" (insegnanti infermieri, operatori sociali ecc.) nei quali il soggetto è oggetto di un eccessivo carico di aspettative.

Per prevenire, eliminare o limitare questi problemi, l'azienda ha adottato le seguenti misure collettive ed individuali:

Misure di gestione e di comunicazione in grado di chiarire gli obiettivi aziendali e il ruolo di ciascun lavoratore, di assicurare un sostegno adeguato da parte della direzione ai singoli individui e ai team di lavoro di portare a conoscenza responsabilità e controllo sul lavoro, di migliorare l'organizzazione, i processi, le condizioni e l'ambiente di lavoro.

La formazione dei lavoratori per migliorare la loro consapevolezza e la loro comprensione nei confronti dello stress, delle sue possibili cause e del modo in cui affrontarlo e/o per adattarsi al cambiamento.

L'informazione e la consultazione dei lavoratori e/o dei loro rappresentanti in conformità alla legislazione europea e nazionale, ai contratti collettivi e alle prassi.

Per la valutazione dello stress lavoro correlato si è tenuto conto delle indicazioni della commissione, riportate nella circolare del Ministero del Lavoro prot. 15/SEGR/0023692, che costituiscono l'unico riferimento normativo cogente per effettuare la valutazione del rischio stress lavoro-correlato.

La valutazione sarà svolta in due fasi:

1. Valutazione preliminare (da effettuare sempre);
2. Valutazione approfondita (eventuale, da effettuarsi nel caso in cui la 1° fase abbia evidenziato elementi di rischio e/o misure di correzione inefficaci).

La valutazione preliminare consiste nella rilevazione di indicatori oggettivi e verificabili e, se possibile, apprezzabili numericamente, appartenenti a tre diversi gruppi:

1. Eventi sentinella, quali ad esempio: indici infortunistici; assenze per malattia; turnover; procedimenti e sanzioni; segnalazioni del medico competente, se presente; specifiche e frequenti lamentele formalizzate da parte dei lavoratori. I predetti eventi sono da valutarsi sulla base di parametri omogenei individuati internamente alla azienda (es. andamento nel tempo degli indici infortunistici rilevati in azienda).
2. Fattori di contenuto del lavoro, quali ad esempio: ambiente di lavoro e attrezzature; carichi e ritmi di lavoro; orario di lavoro e turni; corrispondenza tra le competenze dei lavoratori e i

requisiti professionali richiesti.

3. Fattori di contesto del lavoro, quali ad esempio: ruolo nell'ambito dell'organizzazione; autonomia decisionale e controllo; conflitti interpersonali al lavoro; evoluzione e sviluppo di carriera; comunicazione (es. incertezza in ordine alle prestazioni richieste).

Dalla valutazione preliminare, non sono emersi elementi di rischio da stress lavoro-correlato (RISCHIO BASSO) tali da richiedere azioni correttive, è sufficiente programmare l'attivazione di un piano di monitoraggio. Inoltre si consiglia di monitorare l'organizzazione ogni due anni (in assenza di cambiamenti organizzativi).

	Probabilità evento P	Gravità del danno D	Classe di Rischio R
Stima del Rischio	2	2	BASSO

C.3 FATTORI ERGONOMICI

Per ergonomia si intende il rapporto tra il fattore umano (la persona che lavora) e l'ambiente di lavoro in tutte le sue componenti organizzative, fisiche e psicologiche. Il principio fondamentale di tale scienza è che il lavoro deve essere progettato e organizzato in modo da rispettare le esigenze e i bisogni dell'uomo.

	Probabilità evento P	Gravità del danno D	Classe di Rischio R
Stima del Rischio	2	1	BASSO

SI VEDA LA "VALUTAZIONE DEI RISCHI PER ATTIVITA' LAVORATIVA"(ALLEGATO "A")

C.4 CONDIZIONI DI LAVORO DIFFICILI

Le condizioni di lavoro difficili riguardano i seguenti casi:

- lavoro con animali;
- lavoro in atmosfere a pressione superiore o inferiore al normale;
- condizioni climatiche esasperate;
- lavoro in acqua: in superficie (es. piattaforme) e in immersione;
- conseguenze di variazioni ragionevolmente prevedibili dalle procedure di lavoro in condizioni di sicurezza;
- ergonomia delle attrezzature di protezione personale e del posto di lavoro;
- carenza di motivazione alle esigenze di sicurezza. Nella scuola non ci sono condizioni di lavoro difficili.

	Probabilità evento P	Gravità del danno D	Classe di Rischio R
Stima del Rischio	-	-	NON PRESENTE

C.5 RISCHIO ALCOL E DROGHE (Applicazione della L. 125/01 e del D.Lgs. 81/08)

L'alcol è uno dei principali fattori di rischio per la salute.

Bere dovrebbe essere una libera scelta individuale ma è necessario essere consapevoli che è comunque un rischio per la propria salute e spesso anche per quella degli altri.

L'alcol e le droghe sono uno dei principali fattori di rischio per la salute perché provocano:

1. dipendenza
2. malattie alcol correlate
3. incidenti stradali
4. infortuni sul lavoro
5. malattie professionali
6. interazione con i farmaci

Il D.P.R. 303/1956 all'art. 42 - Conservazione vivande e somministrazione di bevande. Prevede che "... E' vietata la somministrazione di vino, di birra e di altre bevande alcoliche nell'interno dell'azienda. E' tuttavia consentita la somministrazione di modiche quantità di vino e di birra nei locali di refettorio durante l'orario dei pasti..."

La Legge 125/2001 Art. 15 sancisce :

- il divieto di assunzione e somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche nelle lavorazioni giudicate a rischio;

- la possibilità del M.C. o del Medico dello SPISAL. di effettuare controlli alcolometrici nell'azienda;

- la possibilità per i lavoratori affetti da patologie correlate all'alcol di accedere ai programmi terapeutici e di riabilitazione (D.P.R. 309/1990, art.124).

Il provvedimento 16 marzo 2006 della Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato e le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano identifica le "attività lavorative che comportano un rischio elevato di infortuni sul lavoro ovvero per la sicurezza, l'incolumità o la salute di terzi ai sensi dell'art. 15 della Legge 125/2001".

Tra queste attività vi rientra anche "l'attività di insegnamento nelle scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado", per la quale vige il divieto di assunzione di bevande alcoliche e superalcoliche.

Le visite mediche, nei casi previsti dalle norme, sono finalizzate anche alla verifica di assenza di condizioni di:

- Alcol dipendenza.
- Assunzione di sostanze psicotrope o Stupefacenti.

Nella scuola non ci sono episodi o segnalazioni di abuso di alcol da parte di dipendenti.

Nel caso si verificassero verranno coinvolti il datore di lavoro e il R.S.P.P. si valuteranno le azioni da intraprendere.

	Probabilità evento P	Gravità del danno D	Classe di Rischio R
Stima del Rischio	-	-	NON PRESENTE

SEZIONE 4

Gestione della Sicurezza

4.1 GESTIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

La Direzione didattica archivia la documentazione nei seguenti fascicoli:

- 1) VALUTAZIONE DEI RISCHI - SOPRALLUOGHI R.S.P.P. E NOMINE
 - Nomina responsabile del servizio di prevenzione e protezione.
 - Designazione del rappresentante dei lavoratori (RLS).
 - Designazione degli addetti alla prevenzione incendi e al primo soccorso con indicazione dei compiti.
 - Documento di valutazione dei rischi.
 - Verbali di sopralluogo nella scuole.
 - Registro infortuni.
- 2) GESTIONE MACCHINE ED ATTREZZATURE DA LAVORO
 - Elenco macchine.
 - Libretto istruzioni macchine.
- 3) GESTIONE AGENTI CHIMICI
 - Adempimenti normativa antifumo.
 - Schede di sicurezza dei prodotti chimici utilizzati.
 - Acquisto e smaltimento prodotti chimici.
 - Gestione rifiuti.
- 4) PIANO DI EMERGENZA, PIANO DI PRIMO SOCCORSO E CONTROLLI PERIODICI
 - Piani di evacuazione.
 - Registro antincendio
- 5) FORMAZIONE E INFORMAZIONE DEL PERSONALE
 - Elenco dei corsi di formazione e informazione fatto dal personale.
 - Informazione sul Piano di emergenza.
 - Informazione e/o formazione del personale sui rischi lavoratrici madri.
- 6) SORVEGLIANZA SANITARIA E LAVORATRICI MADRI

Per ogni singolo plesso o su ogni immobile utilizzato la Direzione Didattica deve tenere in copia la documentazione di seguito elencata che va richiesta all'amministrazione locale.

DOCUMENTAZIONE SU IMMOBILE

1. Elaborati grafici aggiornati:
 - *planimetria*
 - *piante*
 - *prospetti*
2. Certificato di agibilità.
3. Certificato prevenzione incendi (C.P.I.) e/o N.O.P., se dovuto.
4. Certificato di conformità impianto elettrico.
5. Denuncia dell'impianto di messa a terra.
6. Certificato di conformità impianto di riscaldamento e centrale termica.
7. Certificato di conformità impianto antincendio, se presente.
8. Autorizzazione allo scarico fognario.

L'ufficio tecnico del comune deve tenere custoditi i seguenti documenti:

1. Libretto manutenzione caldaia.
2. Contratto per la verifica periodica dell'impianto di messa a terra.

4.2 GESTIONE DEL FENOMENO INFORTUNISTICO

Nel caso di infortunio le procedure amministrative da seguire sono le seguenti:

Il medico deve: il medico che soccorre il lavoratore che ha subito un infortunio sul lavoro (solitamente si tratta del medico del Pronto Soccorso ospedaliero) deve compilare il 1° certificato medico secondo la modulistica predisposta dall'Istituto Assicuratore. Il modello è composto da più copie: l'originale va inviato all'INAIL, le altre sono per il lavoratore e per il datore di lavoro.

Il lavoratore deve: dare immediatamente notizia di qualsiasi infortunio che gli accada, anche se di lieve entità, al proprio datore di lavoro, consegnandogli le copie del 1° certificato medico compilato dal medico che lo ha soccorso.

Il datore di lavoro è tenuto a:

- registrare sul registro infortuni gli eventi con prognosi uguale o superiore a 1 giorno;
- denunciare all'INAIL entro 2 giorni da quello in cui ne ha avuto notizia (24 ore se mortale) gli infortuni con prognosi superiore a 3 giorni, utilizzando la modulistica predisposta dall'Istituto assicuratore;

4.3 GESTIONE MACCHINE E ATTREZZATURE

Nel caso la scuola utilizzi delle macchine dovrà garantire:

- la disponibilità dei libretti di istruzione per l'uso e la manutenzione;
- l'osservanza delle istruzioni da parte di utilizzatori e manutentori;
- la definizione di responsabilità, criteri, periodicità, modalità di registrazione degli interventi di manutenzione;
- l'addestramento iniziale e periodico degli utilizzatori, ivi compresa la relativa verifica,
- apposita segnaletica;
- la definizione di modalità di utilizzo e la stesura di procedure di lavoro.

In tutti i casi devono essere impartite precise istruzioni agli addetti sulla modalità d'uso di macchine ed attrezzature, anche avvalendosi dei libretti delle case produttrici, che, se irreperibili, dovranno comunque essere redatti.

La presenza di rischi particolari nell'utilizzo di macchine e attrezzature va segnalata e il loro uso interdetto agli studenti, a meno di esigenze didattiche debitamente motivate. L'utilizzo delle macchine a scopo didattico richiede uno specifico addestramento degli insegnanti di laboratorio per assicurare le competenze necessarie ad addestrare a loro volta gli studenti.

4.4 GESTIONE AGENTI CHIMICI, BIOLOGICI E FUMO

Caratteristiche della gestione degli agenti chimici e biologici

Al fine di raggiungere la maggior sicurezza possibile relativamente al problema dei rifiuti e dell'esposizione agli agenti chimici, risulta utile agire:

- sull'approvvigionamento dei prodotti, verificando sia la pericolosità di quelli da ordinare, che la possibile sostituzione di sostanze pericolose con altre che non lo sono, o che lo sono in misura minore;
- sulla riduzione delle scorte dei prodotti, riducendo all'indispensabile le quantità presenti in ogni laboratorio/officina.

DIVIETO DI FUMO

Nella scuola vige un divieto generalizzato di fumare quale risultato di un complesso di norme che si sono integrate nel tempo. Già nel 1934 con Regio Decreto veniva prescritto il divieto di fumo in luogo pubblico per i minori di 16 anni; la L. 584/75 stabiliva il divieto di fumare nelle aule delle scuole di ogni ordine e grado. La Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14/12/1995 ampliava l'applicazione del divieto a tutti i locali utilizzati, a qualunque titolo, dalla Pubblica Amministrazione ed alle aziende pubbliche per l'esercizio di proprie funzioni istituzionali, nonché dai privati esercenti servizi pubblici purché si tratti di locali aperti al pubblico.

La Legge n. 3 del 16/1/2003, infine, ribadisce i divieti già in vigore ed estende il divieto in tutti i locali chiusi ad eccezione di quelli privati non aperti ad utenti o al pubblico e quelli riservati ai fumatori e come tali contrassegnati. Tutte le scuole pubbliche e private sono quindi tenute al rispetto del divieto di fumo in ogni loro locale.

Per ottemperare alle normative vigenti in materia di divieto di fumare il Dirigente Scolastico deve:

1. fare una determinazione che imponga il divieto di fumo in tutti i locali della scuola;
2. fare una determinazione per l'individuazione dei funzionari incaricati di vigilare e contestare le infrazioni al divieto di fumare;
3. affiggere nei locali della scuola il cartello di divieto di fumo, con indicate le sanzioni previste e i funzionari incaricati.

Il Dirigente scolastico deve consegnare la seguente documentazione al personale incaricato:

1. comunicazione della loro nomina;
2. lettera di accreditamento alla funzione di incaricato;
3. foglio di istruzioni operative per l'applicazione della Legge 584/75;
4. modulo per la verbalizzazione in duplice copia (uno per l'incaricato e uno per il trasgressore);
5. modello F23 per il pagamento;
6. lettera indirizzata al Prefetto in caso di applicazione della sanzione;
7. lettera indirizzata al Prefetto in caso di mancato pagamento della sanzione;
8. normativa integrale vigente.

4.5 GESTIONE EMERGENZE

Gestire le emergenze significa definire e adottare le necessarie misure organizzative e procedurali con l'obiettivo di:

- attivare tempestivamente le squadre aziendali di emergenza;
- utilizzare correttamente le risorse tecniche disponibili per le operazioni di primo intervento;
- chiamare i soccorsi pubblici, fornendo l'opportuna e subordinata partecipazione alle azioni di soccorso, fornendo informazioni dettagliate su processi di lavoro, prodotti utilizzati, attrezzature, impianti e strutture;
- contribuire efficacemente all'evacuazione degli occupanti.

Questo comporta definire i piani antincendio, evacuazione e primo soccorso, assicurandone integrazione e coordinamento, garantire adeguata formazione e aggiornamento degli addetti, dotarsi di idonee attrezzature e strumenti conoscitivi (schede sicurezza, planimetrie, ecc.).

Con il termine piano d'emergenza si intende l'insieme delle misure straordinarie, delle procedure e delle azioni che è necessario attuare per fronteggiare e ridurre i danni derivanti da eventi anche particolarmente gravi ma a bassa probabilità di accadimento e comunque non completamente evitabili con interventi preventivi. Gli obiettivi generali del piano d'emergenza sono:

- ridurre i rischi per le persone successivamente agli accadimenti;
- prestare il primo soccorso alle persone;
- circoscrivere e contenere gli eventi;
- limitare i danni materiali.

Lo scopo ultimo del piano di emergenza è quindi quello di consentire la migliore gestione possibile degli scenari incidentali ipotizzati, determinando una o più sequenze di azioni ritenute idonee per controllare le conseguenze dell'incidente stesso.

Si rimanda pertanto al piano di emergenza completo del piano antincendio, evacuazione e pronto soccorso che dovranno essere aggiornati periodicamente al mutare delle condizioni logistiche e strumentali utilizzate nei vari immobili.

Mansionario della squadra antincendio

I componenti della squadra prevenzione incendi e lotta antincendio, hanno l'incarico di effettuare la sorveglianza, il controllo periodico e la manutenzione delle attrezzature, degli impianti e di tutti i presidi antincendio presenti nell'immobile e solo se fisicamente presenti nel momento in cui dovesse svilupparsi un principio d'incendio, hanno il compito di intervenire prontamente con i mezzi di estinzione presenti in loco (estintori)

Durante le emergenze, la squadra presta la sua opera mettendosi a disposizione di chi coordina le operazioni e collaborando con gli addetti di primo soccorso. A tal fine, è indispensabile che i suoi componenti sappiano muoversi con disinvoltura in tutti gli ambienti e che conoscano l'ubicazione dei quadri elettrici, dei punti di comando degli impianti tecnologici, dei presidi antincendio e dell'attrezzatura necessaria ad affrontare ogni fase dell'emergenza. Inoltre, devono conoscere il piano d'emergenza predisposto, i nominativi degli addetti di primo soccorso e le linee generali del piano di primo soccorso.

In caso di intervento dei Vigili del fuoco, i componenti della Squadra collaborano con questi, mettendo a disposizione la loro conoscenza dei luoghi e svolgendo essenzialmente compiti cui sono già abituati quotidianamente, al fine di salvaguardare l'incolumità delle persone coinvolte e di limitare i danni alle risorse materiali dell'istituto.

Durante l'evacuazione, come in occasione delle periodiche prove simulate, la squadra collabora per garantire la regolarità e la buona riuscita delle operazioni, sorveglia l'uscita del personale e si fa carico di condurre in un luogo sicuro gli eventuali disabili e tutte le persone estranee. Ha cura, infine, di riferire al Servizio di prevenzione e protezione problemi, irregolarità o carenze riscontrate durante l'evacuazione, contribuendo così a migliorare l'intera procedura. I componenti della Squadra, pertanto, devono conoscere il piano d'evacuazione e, in particolare, i flussi d'esodo e i punti di raccolta previsti.

Gli addetti alla squadra antincendio sono quelli che devono essere incaricati ad una parte delle verifiche periodiche riportate.

Mansionario della squadra primo soccorso

L'addetto PS, oltre a gestire gli interventi di soccorso, deve:

- valutare l'adeguatezza delle proprie conoscenze e capacità;
- conoscere e condividere il piano di primo soccorso definito dal datore di lavoro;
- tenere aggiornato un elenco delle attrezzature e del materiale di medicazione controllandone effettiva disponibilità, efficienza e scadenza;
- tenersi aggiornato sulla tipologia degli infortuni o dei malori che accadono a scuola;
- tenersi aggiornato sui nuovi prodotti chimici eventualmente utilizzati;
- mantenere un comportamento coerente con il proprio ruolo, essendo d'esempio per i colleghi lavorando sempre nel rispetto delle norme di sicurezza.

E' opportuno, inoltre, sia dotato di una scheda su cui registrare ogni intervento, per avere un riscontro del materiale sanitario utilizzato al fine di garantire l'integrazione tempestiva del contenuto della cassetta e per conoscere tutti gli infortuni che accadono nel lavoro, compresi quelli lievi che non vengono riportati sul registro infortuni, e i malori.

4.6 DOTAZIONI PER EMERGENZA E PRONTO SOCCORSO (ALLEGATO IV, punto 5 D.Lgs. 81/08)

In tutti gli edifici utilizzati per le attività devono essere presenti almeno una cassetta di pronto soccorso e/o pacchetti di medicazione contenenti materiale di pronto soccorso disposti per ogni piano. La posizione dei pacchetti di medicazione deve essere opportunamente segnalata (con un cartello e con l'indicazione nel piano di emergenza) e facilmente accessibile. Nelle vicinanze della cassetta di primo soccorso, ben in vista, devono essere affisse le norme di pronto soccorso. Gli addetti al pronto soccorso verranno formati sulle azioni da compiere in caso di emergenza. *-La cassetta di primo soccorso deve essere controllata almeno semestrale, per la sostituzione di eventuali prodotti scaduti.*

4.7 GESTIONE DELLA SORVEGLIANZA SANITARIA

L'organizzazione della sorveglianza sanitaria è finalizzata a garantire un'adeguata attribuzione di mansioni e a contribuire all'individuazione delle situazioni di rischio e a valutare l'efficacia degli interventi di prevenzione. Gli accertamenti sanitari rappresentano un'attività di osservazione clinica, laboratoristica, strumentale ed epidemiologica finalizzata a perseguire la tutela della salute dei lavoratori esposti a fattori di rischio occupazionale e prevenire l'insorgenza di malattie professionali, individuando il più precocemente possibile la presenza di eventuali effetti dannosi.

Per il personale non soggetto a sorveglianza sanitaria, ma con problemi sanitari che potrebbero controindicare la prosecuzione della mansione (il datore di lavoro può richiedere una visita alla commissione istituita secondo l'art. 5 L. 300 (Statuto dei lavoratori) presso il Dipartimento di Prevenzione dell'ASL di residenza dell'interessato).

Una certificazione di idoneità con prescrizione o una non idoneità alla mansione può costituire motivo legittimo di licenziamento per sopravvenuta inidoneità fisica, a condizione che il datore di lavoro dimostri che il lavoratore non può altrimenti essere impiegato.

Il fattore di rischio che può comportare la sorveglianza sanitaria è l'utilizzo di VDT per almeno 20 ore settimanali, anche diversamente distribuite nei giorni, escludendo le pause: l'esposizione riguarda il personale amministrativo e gli assistenti tecnici dei laboratori di informatica. La periodicità della visita medica è quinquennale, salvo indicazioni individuali da parte del medico competente; per i lavoratori di età superiore ai 50 anni è biennale (D.Lgs. 81/08 art. 173);

Riguardo agli altri fattori di rischi sotto riportati, che comunque non comportano la vigilanza sanitaria si segnala quanto segue:

- La movimentazione manuale di carichi non si profila come situazione di rischio tale da comportare l'obbligo di sorveglianza sanitaria.

Per gli addetti all'assistenza degli allievi con disabilità fisica si deve valutare la situazione di rischio sulla base soprattutto dell'entità del carico, considerando che gli atti di movimentazione non sono mediamente frequenti.

- Per i prodotti chimici solo i collaboratori scolastici ne fanno uso in quantità modesta tale da richiedere l'uso di guanti di gomma.

- Per il rumore si segnalano livelli elevati in luogo chiuso durante la "ricreazione", in mensa o in palestra. Se tali locali sono mal insonorizzati e se sono contemporaneamente presenti più classi, il

rumore potrebbe raggiungere livelli elevati. E' pertanto opportuno, in situazioni ambientali e organizzative sfavorevoli, considerare l'esposizione a rumore e procedere a rilevamenti fonometrici per appurare il superamento dei limiti di legge.

- Per il rischio infettivo: l'esposizione a rischio infettivo per contatto con gli allievi e riguarda soprattutto le insegnanti della scuola dell'infanzia, non si configura come "rischio biologico" per il quale il D.Lgs. 81/08, titolo X, prevede la sorveglianza sanitaria.

Circolari regionali consigliano l'effettuazione della vaccinazione antinfluenzale per gli insegnanti e della vaccinazione antivaricella per il personale di nido e scuola dell'infanzia.

Dalla verifica effettuata con la collaborazione della DSGA, il personale di personale di segreteria, non utilizza i VDT per 20 ore settimanali e pertanto non saranno sottoposti alla sorveglianza sanitaria.

4.8 GESTIONE DELLE LAVORATRICI MADRI

Tale documento è rivolto alle lavoratrici madri, nel caso in cui informino il datore di lavoro di essere in gravidanza e/o di avere figli fino a sette mesi di età, il Datore di Lavoro procederà ad informarle delle risultanze della presente valutazione dei rischi effettuata ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 645 del 25/11/1996 così come recepito dal D.Lgs. 151 del 26/03/2001.

I principali riferimenti legislativi nazionali sono costituiti da:

- Legge 653/34
- Regio Decreto 1720/36
- Decreto Ministeriale 8 giugno 1938
- Decreto Ministeriale 5 luglio 1973
- Legge 1204/71
- Legge 903/77
- Decreto Legislativo 230/95
- Decreto Legislativo 645/96
- Legge 8 marzo 2000, n.53
- Decreto Legislativo 151/01.

La Legge tutela la maternità sotto tre aspetti:

- a. garantisce alla lavoratrice la permanenza del rapporto di lavoro ed il mantenimento dei diritti che ne derivano;
- b. garantisce alla lavoratrice la sicurezza economica durante il periodo di maternità ed il primo anno successivo alla nascita;
- c. protegge la salute della madre e del bambino.

Sono individuati diversi periodi di tutela, con vincoli ed obblighi diversi per il datore di lavoro; dall'inizio della gravidanza fino a due mesi prima del parto, la lavoratrice non può essere adibita a lavori considerati "faticosi"; analogamente vale per i sette mesi successivi alla nascita del bambino, se la lavoratrice riprende il lavoro.

Il cosiddetto periodo di maternità obbligatoria dura 5 mesi, di cui due prima del parto e tre dopo; ferma restando la durata complessiva del congedo di maternità, le lavoratrici hanno la facoltà di astenersi dal lavoro a partire dal mese precedente la data presunta del parto e nei quattro mesi successivi al parto.

Questa forma di garanzia è riservata alla lavoratrice madre, a differenza delle altre forme di tutela, estese al padre del nascituro dalla legge 903/77.

La Circolare del Ministero del Lavoro n.102 dell'agosto 1995, riguardante le questioni interpretative o applicative del decreto legislativo 19-9-1994, n. 626, concernente il miglioramento della sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, nell'esplicitare i termini "pericoli e rischi correlati", precisa, che "per gruppi particolari" si devono intendere *"quelle categorie di lavoratori per i quali, rispetto alla media dei lavoratori, i rischi relativi ad un medesimo pericolo sono comparativamente maggiori, per cause soggettive indipendenti dai lavori stessi, evidenziate, naturalmente, a seguito di valutazione dei rischi"*: sono pertanto incluse le lavoratrici gestanti e puerpere.

Il D.Lgs. 645/96 e il D.Lgs. 151/01, concernente il miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici, puerpere o in periodo di allattamento, in conformità anche all'art. 18, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 81/08, prescrivono al datore di lavoro di effettuare:

- la scelta delle attrezzature e delle sostanze;
- la sistemazione dei luoghi di lavoro;
- la valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori, anche per i "gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari".

L'individuazione tassativa dei lavoratori faticosi ed insalubri è stata operata tramite l'art. 5 del D.P.R. 1026/76, riportati nella tabella n°1 allegata; agli stessi si aggiungono i lavori pericolosi, faticosi ed insalubri previsti per i minori e quelli per i quali è obbligatoria la visita medica preventiva e periodica.

Tali disposizioni sono integrate dalla direttiva 92/85/CEE che introduce esplicitamente la figura della lavoratrice in periodo di allattamento, oltre a gestanti e puerpere.

Il D.Lgs. n. 645/96 fornisce in allegato I, un elenco esemplificativo di attività che possono presentare un rischio particolare per tali categorie di lavoratrici, imponendo, in presenza di rischio espositivo, una valutazione particolare del rischio stesso (tabella n. 2 allegata).

A seguito della valutazione diventano obbligatori gli atti formativi e preventivi, in analogia a quanto definito del decreto stesso.

In tabella n.3 sono indicate le attività lavorative cui non possono essere addette, con obbligo, le lavoratrici gestanti (sezione A): Un ulteriore elenco (sezione B) riguarda le lavorazioni cui non possono essere adibite con obbligo le lavoratrici un periodo di allattamento.

Le mansioni svolte all'interno dell'immobile si possono inserire in tre tipologie:

1. Attività amministrativa svolta dal personale della segreteria e comportante rapporti con il personale interno ed esterno (clienti e fornitori) e utilizzo di attrezzature d'ufficio (computer, fax, fotocopiatore, ecc.);

2. Attività docente svolta dagli insegnanti.

3. Attività di pulizia dei locali o di vigilanza comportante l'utilizzo di sostanze detergenti.

Tutte e tre le categorie di personale presenti, o con le eccezioni di seguito indicate, non sono esposte agli agenti fisici, biologici, chimici e non intervengono nei processi industriali o nelle condizioni di lavoro elencate nell'allegato I del D.Lgs. 645/96 (allegato C del D.Lgs. 151/01).

Le condizioni e l'ambiente di lavoro escludono inoltre che ci sia rischio di esposizione agli agenti e alle condizioni di lavoro indicate nell'allegato II del D.Lgs. 645/96.

Oltre alle misure specifiche per le attività e/o luoghi di lavoro riportati in altri punti del documento per le lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento fino a sette mesi dopo il parto, il datore di lavoro le informerà che **non devono eseguire le seguenti lavorazioni**, tra quelle elencate nell'allegato A del D.Lgs. 151/01, perchè faticose, pericolose o insalubri (art. 5 D.P.R. 25/11/76 n.1026):

- **lavori su scale e/o impalcature mobili;**

- **lavori di manovalanza pesante con sollevamento di un peso superiore a 20 kg.;**

- **stazionare in piedi per più di metà dell'orario di lavoro;**

- **le gestanti devono essere dichiarate immuni dalla rosolia;**

- **utilizzo degli agenti chimici** ed in particolare delle sostanze etichettate R40 (possibilità di effetti cancerogeni - prove insufficienti), R45 (può provocare il cancro), R46 (può provocare alterazioni genetiche ereditarie)

- **nel caso di insegnanti delle scuole materne**, essendo esposte al rischio di contagio di virus va assegnata un'altra mansione. Per le insegnanti della scuola primaria, il datore di lavoro deve valutare con la consulenza del medico competente se nominato e dell'ASL se le condizioni di rischio biologico comportano la necessità di spostare ad altra mansione la lavoratrice.

Si riportano gli elenchi e le tabelle con le lavorazioni vietate previste dalla normativa vigente ricavate dal testo "Gestione del sistema sicurezza e cultura della prevenzione nella scuola", manuale prodotto da un gruppo di lavoro costituito da operatori dei Dipartimenti Prevenzione delle ASL e personale della scuola di Veneto e Toscana:

ATTIVITA' E FATTORI DI RISCHIO INCOMPATIBILI CON LO STATO DI GRAVIDANZA		
Scuola dell'infanzia	Primaria	Secondaria di 1° grado
<p>Insegnanti 3-4 anni Sollevamento carichi Stazione eretta o posture incongrue</p> <p>Rischio infettivo (varicella se mancata copertura immunitaria)</p> <p>4-5 anni Rischio infettivo (varicella se mancata copertura immunitaria)</p>	<p>Insegnanti Rischio infettivo (varicella se mancata copertura immunitaria)</p> <p>insegnanti di sostegno Traumatismi (in relazione alla disabilità degli allievi assistiti e alla presenza di assistenti polyvalenti)</p> <p>Rischio infettivo (varicella se mancata copertura immunitaria)</p>	<p>Insegnanti mansione compatibile</p> <p>insegnanti di educazione fisica mansione compatibile (evitando stazione eretta prolungata, attività di assistenza, Lep rumore > 80 db(A))</p> <p>insegnanti di sostegno Traumatismi (in relazione alla disabilità degli allievi assistiti e alla presenza di assistenti polyvalenti)</p>
<p>Collaboratori scolastici Stazione eretta Sollevamento carichi > 5 kg Utilizzo di scale a pioli</p>	<p>Collaboratori scolastici Mansione compatibile (evitando lavoro su scale a pioli, movimentazione carichi > 5 kg)</p>	<p>Collaboratori scolastici Mansione compatibile (evitando lavoro su scale a pioli, movimentazione carichi > 5 kg)</p>
		<p>Personale amministrativo Mansione compatibile (eventualmente modificando le condizioni o l'orario)</p>

TABELLA N.1
ELENCO DEI LAVORI FATICOSI, PERICOLOSI E INSALUBRI

- A) Lavori previsti dal decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 345 e dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 262;
- B) Lavori indicati nella tabella allegata al decreto del dirigente presidente della repubblica 19 marzo 1956, n. 303, per i quali vige l'obbligo delle visite mediche preventive e periodiche: durante la gestazione e per 7 mesi dopo il parto;
- C) Lavori che espongono alla silicosi e all'asbestosi, nonché alle altre malattie professionali di cui agli allegati 4 e 5 al decreto del dirigente presidente della repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni: durante la gestazione e fino a 7 mesi dopo il parto;
- D) Lavori che comportano l'esposizione alle radiazioni ionizzanti: durante la gestazione e per 7 mesi dopo il parto;
- E) Lavori su scale ed impalcature mobili e fisse: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro;
- F) Lavori di manovalanza pesante: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro;
- G) Lavori che comportano una stazione in piedi per più di metà dell'orario o che obbligano ad una posizione particolarmente affaticante, durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro;
- H) Lavori con macchina mossa a pedale, o comandata a pedale, quando il ritmo del movimento sia frequente, o esiga un notevole sforzo: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro;
- I) Lavori con macchine scuotenti o con utensili che trasmettono intense vibrazioni: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro;
- J) Lavori di assistenza e cura degli infermi nei sanatori e nei reparti per malattie infettive e per malattie nervose e mentali: durante la gestazione e per 7 mesi dopo il parto;
- K) Lavori agricoli che implicano la manipolazione e l'uso di sostanze tossiche o altrimenti nocive nella concimazione del terreno e nella cura del bestiame: durante la gestazione e per 7 mesi dopo il parto;
- L) Lavori di monda e trapianto del riso: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro;
- M) Lavori a bordo delle navi, degli aerei, dei treni, dei pullman e di ogni altro mezzo di comunicazione in moto: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro.

TABELLA N. 2
ELENCO NON ESAURIENTE DI AGENTI PROCESSI E CONDIZIONI DI LAVORO

A. Agenti.

1. Agenti fisici, allorché vengono considerati come agenti che comportano lesioni del feto e/o rischiano di provocare il distacco della placenta, in particolare:

- i. colpi, vibrazioni meccaniche o movimenti;
- ii. movimentazione manuale di carichi pesanti che comportano rischi, soprattutto dorsolombari;
- iii. rumore;
- iv. radiazioni ionizzanti;
- v. radiazioni non ionizzanti;
- vi. sollecitazioni termiche;
- vii. movimenti e posizioni di lavoro, spostamenti, sia all'interno sia all'esterno dello stabilimento, fatica mentale e fisica e altri disagi fisici connessi all'attività svolta dalle lavoratrici di cui all'art. 1.

2. Agenti biologici.

Agenti biologici dei gruppi di rischio da 2 a 4 ai sensi dell'art. 268 del D.Lgs. 81/94, nella misura in cui sia noto che tali agenti o le terapie che essi rendono necessarie mettono in pericolo la salute delle gestanti e del nascituro, sempreché non figurino ancora nell'allegato II.

3. Agenti chimici.

Gli agenti chimici seguenti, nella misura in cui sia noto che mettono in pericolo la salute delle gestanti e del nascituro, sempreché non figurino ancora nell'allegato II:

- a. sostanze etichettate R 40; R 45; R 46 e R 47 ai sensi della direttiva n. 67/548/CEE, purché non figurino ancora nell'allegato II;
- b. agenti chimici che figurano nell'allegato XLII del D.Lgs. 81/08;
- c. mercurio e suoi derivati; d. medicinali antimitotici; e. monossido di carbonio;
- f. agenti chimici pericolosi di comprovato assorbimento cutaneo.

B. Processi.

Processi industriali che figurano nell'allegato XLII del D.Lgs. 81/08.

C. Condizioni di lavoro.

Lavori sotterranei di carattere minerario.

TABELLA N. 3
ELENCO NON ESAURIENTE DI AGENTI E CONDIZIONI DI LAVORO

Sezione A: Lavoratrici gestanti

Agenti:

1. agenti fisici: lavoro in atmosfera di sovrappressione elevata, ad esempio in camere sotto pressione, immersione subacquea;
2. agenti biologici: toxoplasma; virus della rosolia, a meno che sussista la prova che la lavoratrice è sufficientemente protetta contro questi agenti dal suo stato di immunizzazione;
3. agenti chimici: piombo e suoi derivati, nella misura in cui questi agenti possono essere assorbiti dall'organismo umano.

Condizioni di lavoro: lavori sotterranei di carattere minerario.

Sezione B: Lavoratrici in periodo successivo al parto

Agenti:

1. agenti chimici: piombo e suoi derivati, nella misura in cui tali agenti possono essere assorbiti dall'organismo umano.

Condizioni di lavoro: lavori sotterranei di carattere minerario.

Nell'acquisto di nuovi prodotti (macchine, attrezzature, ecc.) da impiegare nei luoghi di lavoro, dovranno essere soddisfatti i requisiti di sicurezza prescritti dal D.Lgs. 17/2010 (nuova direttiva macchine), dal D.Lgs. 476/92 sulla compatibilità elettromagnetica, ecc.. In particolare saranno verificati:

- La marcatura CE di conformità, che dev'essere apposta sulla macchina in modo chiaro e visibile;
- La dichiarazione CE di conformità, redatta dal fabbricante, contenente tra l'altro il nome e l'indirizzo del fabbricante medesimo, la descrizione della macchina, tutte le disposizioni alle quali la macchina è conforme;
- Le istruzioni per l'uso che il fabbricante deve redigere anche nella lingua del Paese di utilizzazione, contenenti tra l'altro: le condizioni di utilizzazione previste, i posti di lavoro che devono essere occupati dagli operatori, le istruzioni per operare senza alcun rischio, eventuali controindicazioni di utilizzazione, nonché le indicazioni atte a facilitare la manutenzione (ad esempio: indirizzo dell'importatore, dei riparatori, ecc.);
- Gli schemi della macchina necessari per la messa in funzione, la manutenzione, l'ispezione, il controllo del buon funzionamento e, all'occorrenza, la riparazione della macchina ed ogni altra avvertenza utile soprattutto in materia di sicurezza.

Con conferimento alla manutenzione, ove affidata a ditte esterne, il manutentore dovrà effettuare i lavori di manutenzione e di riparazione nella piena osservanza della legislazione in materia di sicurezza; verificare, tra l'altro, la piena efficienza e l'efficacia di tutti i dispositivi, ivi compresi quelli di sicurezza; segnalare immediatamente ed evidenziare eventuali anomalie, vizi e/o difetti non immediatamente riparabili; fare tutto quanto necessario per evitare che i beni oggetto del contratto possano causare danni alle persone e/o alle cose.

Inoltre, poichè alcuni tipi di intervento possono coinvolgere, almeno indirettamente, anche il personale interno, il manutentore dovrà informarsi ed informare sulle misure di prevenzione e di protezione adottate; ed operare in maniera coordinata nello svolgimento del servizio dedotto in contratto, al fine di adottare procedure tali da garantire lo svolgimento delle operazioni in piena sicurezza sia per i propri addetti, sia per tutte le persone presenti.

4.10 GESTIONE DEI LAVORI IN APPALTO: RAPPORTI CON APPALTATORI

All'interno degli ambienti di lavoro è possibile la presenza di lavoratori autonomi o di lavoratori di altre aziende per svolgere lavorazioni quali la manutenzione ordinaria e straordinaria comprese, le pulizie, la, riparazioni di macchine e impianti, la fornitura di materiali, lo smaltimento dei rifiuti, ecc.

Si dovrà porre particolare attenzione al rischio di interferenza dovuta alla contemporanea presenza e attività di altre persone nel medesimo luogo di lavoro. Si dovrà porre in essere un protocollo di coordinamento per la sicurezza con le altre persone presenti e operanti, così come previsto dall'art. 26 del D.Lgs. 81/08.

L'art. 26 del D.Lgs. 81/08, nel caso di affidamento dei lavori all'interno dell'azienda ovvero dell'unità produttiva, ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi, introduce di fatto obblighi precisi sia a carico dei datori di lavoro committenti che dei datori di lavoro delle ditte incaricate dell'esecuzione dei lavori aggiudicati. Questi obblighi possono essere riassunti in:

- requisiti tecnico-professionali (dell'appaltatore e/o del subappaltatore, comma 1 punto a);
- informazioni da fornire alla ditta appaltatrice (da parte del datore di lavoro committente, comma 1 punto b);
- cooperazione fra datori di lavoro, appaltatori e committenti (intesi come i soggetti citati al comma 2);
- coordinamento della prevenzione e promozione della cooperazione a carico del datore di lavoro committente (comma 3).

Fra committente e appaltatore viene stipulato un contratto articolato principalmente su:

- l'oggetto dell'opera da compiere,
- le modalità di esecuzione,
- i mezzi d'opera,
- le responsabilità,
- l'organizzazione del sistema produttivo,
- le prerogative e gli obblighi.

4.11 REQUISITI TECNICO-PROFESSIONALI DELL'APPALTATORE

L'identificazione dei requisiti tecnico professionale non si esaurisce nell'accertamento del possesso delle capacità tecniche ad eseguire determinati lavori (o nella semplice verifica di possesso di iscrizione alla Camera di Commercio), ma implica anche il possesso e la messa a disposizione di risorse, mezzi e personale adeguatamente organizzati al fine di garantire la tutela della salute e della sicurezza sia dei lavoratori impiegati a svolgere l'opera richiesta che di quelli del committente. In altre parole si concretizza nella capacità dell'appaltatore di realizzare sicurezza.

Pertanto, la capacità di preavvalutare i rischi e di individuare le misure di protezione in relazione all'opera da eseguire, è da considerarsi come requisito tecnico-professionale che la ditta esecutrice deve possedere. Detta valutazione deve avere per oggetto il censimento dei rischi, l'esame degli stessi e la definizione delle misure di sicurezza relative, l'organizzazione del lavoro e la disponibilità di macchine ed attrezzature previste per la realizzazione dell'opera.

Le macchine e gli impianti devono ovviamente essere corredati della dovuta documentazione inerente alla loro conformità alle norme di sicurezza (es. libretti ponteggi, omologazione degli apparecchi di sollevamento, marchio CE delle attrezzature, ecc.).

L'acquisizione di queste informazioni è necessario per la realizzazione del coordinamento degli interventi di protezione e prevenzione che il committente deve eventualmente attuare.

Altri requisiti che l'appaltatore deve possedere, nel caso di esecuzione, manutenzione o trasformazione di particolari impianti sono quelli specificati nel Decreto 37/08; questi garantiscono il committente esclusivamente sull'esecuzione degli impianti citati nella legge stessa, e che devono essere eseguiti a regola d'arte e secondo le norme di buona tecnica.

In caso di subappalto, l'appaltatore verifica l'idoneità tecnico-professionale dei subappaltatori con gli stessi criteri con i quali il committente ha verificato l'idoneità dell'appaltatore stesso; fa comunque eccezione l'esecuzione di lavori pubblici per i quali, invece, il committente deve verificare anche l'idoneità dei subappaltatori (art. 34 DLgs. 163/06).

4.12 INFORMAZIONI DA FORNIRE ALLA DITTA APPALTATRICE

Le informazioni che il committente deve fornire all'appaltatore devono essere tali ed in quantità sufficiente da permettere a quest'ultimo di valutare i rischi relativi all'ambiente di lavoro e di integrarli con quelli specifici della propria attività in modo da procedere alla predisposizione delle idonee misure di prevenzione.

Queste possono essere sinteticamente riassunte in informazioni relative:

- ai rischi specifici esistenti nell'ambiente di lavoro (cicli di lavoro, macchine e impianti, prevenzione degli incendi, piani di emergenza, sostanze e preparati pericolosi, aree ad accesso controllato, ecc.);
- alla presenza o assenza dei lavoratori del committente durante l'esecuzione dei lavori;
- all'utilizzo di attrezzature e servizi del committente per l'esecuzione dei lavori (compatibilmente con la normativa vigente);
- all'eventuale collaborazione dei lavoratori del committente all'esecuzione dei lavori.

4.13 COOPERAZIONE E COORDINAMENTO FRA DATORI DI LAVORO

L'art. 26 del D.Lgs. 81/08, nel riconoscere in modo implicito questa situazione, chiede che la cooperazione e la collaborazione non siano esclusivamente limitate alla sola realizzazione dei lavori ma anche estese alla prevenzione dei rischi sul lavoro; inoltre ai datori di lavoro (committenti, appaltatori o lavoratori autonomi) viene chiesto di informarsi reciprocamente sull'andamento della situazione dal punto di vista della sicurezza e della salute e di intervenire per eliminare quei rischi dovuti, come negli appalti scorporati o promiscui, alle interferenze fra i lavori di diverse imprese e all'uso comune delle attrezzature. Qualunque sistema mirato ad eliminare i rischi citati, deve essere comunque attuato attraverso il coordinamento degli interventi di prevenzione e protezione.

L'onere del coordinamento attribuito al committente non elimina la responsabilità dell'appaltatore per i rischi propri dell'attività specifica.

Nell'attivazione di cantieri di modeste dimensioni non rientranti nell'ambito dell'art. 90 del D.Lgs. 81/08, continuano a permanere tutti gli obblighi previsti dall'art. 26 del D.Lgs. 81/08; tale interpretazione è peraltro confermata dalla circolare n. 30 del 5/3/98 del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale.

4.14 PROCEDURE PER LA GESTIONE DEGLI SPAZI SCOLASTICI OCCUPATI DA SOCIETA' SPORTIVE, COMUNE E/O ALTRI ENTI

E' prassi quella di concedere in uso le palestre e altri locali scolastici (auditorium) ad enti esterni quali società o gruppi sportivi o enti locali. La promiscuità dell'utilizzo deve essere realizzata

nell'ambito di regole ben precise le quali stabiliscano le responsabilità per eventuali danni alle strutture e impianti e le modalità di fruizione dei locali che devono essere compatibili con le autorizzazioni in essere.

4.15 PIANO DI INFORMAZIONE E FORMAZIONE DEI LAVORATORI

Ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. 81/08 il datore di lavoro di lavoro deve fornire un'adeguata informazione su:

- a) sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi all'attività dell'impresa in generale;
- b) sulle procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio, l'evacuazione dei luoghi di lavoro;
- c) sui nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di cui agli articoli 45 e 46;
- d) sui nominativi del responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione e protezione, e del medico competente se nominato.
- e) sui rischi specifici cui è esposto in relazione all'attività svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia;
- f) sui pericoli connessi all'uso delle sostanze e dei preparati pericolosi sulla base delle schede dei dati di sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica;
- g) sulle misure e le attività di protezione e prevenzione adottate.

Obbligo di formazione

Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di sicurezza e di salute, con particolare riferimento al proprio posto di lavoro e alle proprie mansioni.

La formazione deve avvenire in occasione dell'assunzione, trasferimento o cambiamento di mansioni, nonché con l'introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze o preparati pericolosi.

La formazione deve essere periodicamente ripetuta in relazione all'evoluzione dei rischi ovvero all'insorgenza di nuovi rischi.

I lavoratori incaricati dell'attività di pronto soccorso, salvataggio, lotta antincendio, prevenzione incendi ed evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave ed immediato devono essere adeguatamente formati (art. 37 del D.Lgs. 81/08).

"Il rappresentante per la sicurezza ... riceve una formazione adeguata" (art. 37 comma 10 del D.Lgs. 81/08) e comunque ha diritto ad una formazione particolare in materia di salute e sicurezza, concernente la normativa in materia di sicurezza, salute e i rischi specifici esistenti nel proprio ambito di rappresentanza, tale da assicurargli adeguate nozioni sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi.

Con l'Accordo Stato-Regioni del 21/12/11 (entrato in vigore il 26/01/12), sono state fissate le scadenze per la formazione e l'aggiornamento in materia di sicurezza, riguardanti i lavoratori, preposti e dirigenti.

Andranno attivati annualmente delle iniziative di formazione e informazione al fine di estendere al maggior numero di persone la formazione e anche con l'obiettivo di consolidare o ripetere la formazione periodicamente.

Si propone un piano di informazione da utilizzare nelle riunioni annuali per programmare gli interventi formativi.

A. PIANO DI FORMAZIONE PER ALLIEVI					
MOD	Quando	Contenuti	Modalità didattiche	Docenza	Verifica
A1	Primi giorni di scuola per	Rischi generali	Lezione	al docenti	Nessuna verifica

	inserimento a scuola (classi prime)	dell'Istituto; Piano di emergenza e pronto soccorso	gruppo classe o per gruppi classi (non più di due)	incaricati	
--	-------------------------------------	---	--	------------	--

Note: E' sufficiente un'ora per la formazione generale per ogni classe o per gruppi di classe. Per la formazione dei rischi specifici di laboratorio la durata è variabile da laboratorio a laboratorio.

B. PIANO DI FORMAZIONE DEI DOCENTI e ATA					
MOD	Quando	Contenuti	Modalità didattiche	Docenza	Verifica
B1	All'assunzione, con modifiche dell'organigramma, legislative o strutturali e ambienti	Accordo Stato Regioni 21/12/2011 (Rischi generali dell'Istituto; Rischi specifici Piano di emergenza e pronto soccorso ecc)	Lezione frontale e/o e-learning	docenti incaricati/ RSPP	Questionari
B2	Aggiornamento (quinquennale)	Accordo Stato Regioni 21/12/2011 (Rischi generali dell'Istituto; Rischi specifici Piano di emergenza e pronto soccorso ecc)	Lezione frontale e/o e-learning	docenti incaricati/ RSPP	Questionari

SEZIONE 5

Programma delle misure da attuare per migliorare nel tempo i livelli di sicurezza

5.1 PROGRAMMA DI MIGLIORAMENTO

Il programma per il miglioramento dei livelli di sicurezza prevede pertanto di:

1. Comunicare all'Amministrazione Comunale, proprietaria degli edifici scolastici, i fattori di rischio non conformi alle normative vigenti richiedendo gli interventi necessari come previsto dall'art. 5 del D.M. 382/98.
2. Richiedere al Comune la documentazione grafica e le certificazioni necessarie per verificare il rispetto delle normative vigenti e per completare la valutazione dei rischi.
3. Intervenire sulle situazioni di rischio riportate nell'**allegato B** dando priorità a quelle con indice di rischio R più elevato.
4. Effettuare la riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi di cui all'art. 35 del D.Lgs. 81/08 almeno una volta all'anno aggiornando il presente documento.
5. Effettuare dei momenti di formazione o predisporre un foglio informativo sui rischi dell'ambiente di lavoro e in particolare su:
 - a) i rischi per la sicurezza e la salute connessi all'attività;
 - b) le misure e le attività di protezione e prevenzione adottate;
 - c) i rischi specifici cui è esposto il lavoratore in relazione all'attività svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia;
 - d) i pericoli connessi all'uso delle sostanze e dei preparati pericolosi sulla base delle schede dei dati di sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica;
 - e) le procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio, l'evacuazione dei lavoratori;
 - f) il nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione e dell'eventuale medico competente se nominato;
 - g) l'organizzazione degli spazi di lavoro per ridurre al minimo le postazioni incongrue, indicando le corrette postazioni dei videoterminali (VDT);
 - h) la disposizione dell'arredo che non deve ostacolare l'esodo e le porte di emergenza devono essere sempre sgombre.
6. Incaricare un addetto scolastico o un addetto al primo soccorso di verificare periodicamente il contenuto delle cassette di pronto soccorso.
7. Su ogni posto telefonico devono essere posti ben in evidenza i numeri di emergenza di:

- Emergenza Sanitaria	Tel.	118
- Vigili del Fuoco	Tel.	115
- Soccorso Pubblico di Emergenza (Polizia)	Tel.	113
- Carabinieri	Tel.	112
- Polizia Municipale	Tel.	800 66 55 33
8. Mettere a disposizione dei collaboratori scolastici le schede di sicurezza dei prodotti utilizzati.
9. Affiggere i cartelli che segnalano le zone magazzino e deposito con i cartelli di divieti di deposito prodotti infiammabili negli archivi e di portare apparecchi portatili di riscaldamento.
10. Effettuare l'eventuale sorveglianza sanitaria al personale che ne è soggetto.
11. Ripetere ogni tre anni la formazione in materia di pronto soccorso al personale già formato.
12. Ripetere periodicamente la formazione pratica agli addetti alla prevenzione incendi.
13. Estendere a più lavoratori la formazione in materia di prevenzione incendi e di pronto soccorso.
14. Effettuare le prove di evacuazione almeno due volte all'anno.
15. Nell'affidamento dell'incarico o nella conferma d'ordine per lavori interni ad imprese appaltatrici o lavoratori autonomi verificare l'idoneità tecnico-professionale, richiedendo i nominativi del R.S.P.P. e del RLS, requisiti tecnico-professionali richiesti da legislazioni specifiche (es. DM 37/08), l'elenco di mezzi/attrezzature antinfortunistiche inerenti la tipologia dei lavori da eseguire, la formazione in materia di sicurezza dei lavoratori impiegati nell'esecuzione delle opere, i mezzi previsti per l'esecuzione dei lavori, la dotazione di D.P.I. e l'iscrizione alla camera di commercio. Contestualmente il committente deve fornire loro un foglio informativo sui rischi del lavoro.
16. Nell'acquisto di attrezzature, macchine e dell'arredo accertarsi che rispetti i criteri di sicurezza e richiedere le caratteristiche tecniche come il marchio C.E. . Verificare che il posizionamento ed l'utilizzo siano idonei alla luce della normativa vigente, consultando il responsabile del servizio di prevenzione e il rappresentante dei lavoratori.
17. Assicurarsi che il personale provveda ad idonei ricambi d'aria durante l'intervallo, alla fine dell'attività di lavoro e durante le operazioni di pulizia.
18. Individuare una procedura che preveda la tempestiva informazione di tutti i nuovi lavoratori dei rischi e delle procedure di emergenza.

19. Aggiornare periodicamente la valutazione dei rischi in occasione di modifiche significative dei livelli di sicurezza e nell'introduzione di nuove normative.

20. Aggiornare periodicamente il piano d'emergenza.

21. In presenza di gestanti consegnare l'estratto del presente documento relativo alla valutazione del rischio delle lavoratrici madri.

22. In tutti i locali con presenza di computer fissare a pavimento i cavi di collegamento con i computer e altre attrezzature e raccogliere i cavi in apposite condotti, canalizzazioni, spirali ecc.

23. Assicurarsi che vengano effettuate le verifiche periodiche dei mezzi antincendio e degli impianti.

24. Organizzare con gli addetti interni le verifiche almeno una volta l'anno riguardante :

- il buono stato e la stabilità di banchi, sedie armadi;
- l'ancoraggio e la stabilità delle scaffalature;
- disposizione ordinata del materiale negli archivi;
- la sicurezza dei giochi per bambini;
- che i prodotti chimici siano lasciati in appositi contenitori e conservati in locali chiusi a chiave;
- che le schede tossicologiche dei prodotti siano a disposizione dei lavoratori e aggiornate ai prodotti;
- assicurare un'adeguata pulizia degli ambienti e degli arredi;
- controllare gli ambienti esterni per evitare la presenza di vetri, oggetti contundenti, taglienti o acuminati che possono essere veicolo di spore tetaniche.
- controllare che l'area esterna abbia le seguenti caratteristiche di sicurezza:
 - deve essere fatto lo sfalcio regolare delle aree erbose e la pulizia frequente delle aree stesse;
 - devono essere evitati i ristagni d'acqua, zone fangose, ecc, con opportune pendenze o caditoie per far defluire l'acqua;
 - le superfici pavimentate devono essere antiscivolo;
 - devono essere previsti cordoli con spigoli arrotondati e non sporgenti rispetto al terreno circostante;
 - devono essere previsti terreni privi di asperità, buche, e ingombri nei passaggi.

25. I collaboratori scolastici, devono eseguire la pulizia e la disinfezione dei bagni sempre con l'uso di guanti in gomma e camici per prevenire il rischio da infezione da salmonelle o virus epatite A.

26. Assegnare ai docenti di educazione motoria la verifica riguardo a:

- la pulizia degli spazi gioco e delle attrezzature;
- che le attrezzature vengano tenute in modo ordinato;
- non siano ostruite le vie di fuga presenti;
- che non siano presenti elementi sporgenti nella zona adibita all'attività ginnica.

5.2 ORGANIZZAZIONE TEMPORALE DELLE FASI DELLA GESTIONE DELLA SICUREZZA

Si elencano alcune azioni di carattere organizzativo da fare all'inizio di ogni anno scolastico:

Obiettivo	Periodo	Attività	Personale coinvolto	materiali utilizzati o consegnati
Definizione della struttura per la sicurezza	inizio anno scolastico	- Nomina referenti o ASPP; - Nomina responsabili legge antifumo	Dirigente Scolastico RSPP RLS	Nomina o circolare
Aggiornamento del piano di emergenza	entro settembre	-Revisione del piano - Nomina addetti antincendio - Nomina addetti pronto soccorso - Verifica cartellonistica antincendio	Dirigente Scolastico RSPP RLS DSGA	Piano di emergenza Nomina o circolare
Informazione agli alunni	Entro settembre	- Individuazione docenti delle classi per informare gli alunni - Informazione su rischi e piano di emergenza - Test alunni	Dirigente Scolastico Docente incaricato	Nomina o circolare
Riunione SPP. Valutazione efficienza ed efficacia SGSL e programmazione	Novembre dicembre	- Riunione periodica per la sicurezza - Programmazione attività di sicurezza - Programma di formazione e informazione	Dirigente Scolastico RSPP ASPP RLS	Verbale
Prova di evacuazione	La prima entro ottobre e la seconda ad Aprile-Maggio	- Prova di evacuazione - Simulazione di evacuazione dai locali mensa	Tutti i lavoratori e alunni	Verbale di evacuazione
Monitoraggio/ revisione della valutazione rischi	Entro dicembre	Sopralluoghi nei plessi per aggiornamento piano rischi.	RSPP preposto del plesso	Verbale sopralluogo Documento di Valutazione Rischi
Verifica adempimenti antincendio	Entro dicembre	Sistemazione del registro dei controlli periodi antincendio	addetti antincendio	Registro controlli periodici

5.3 RIELABORAZIONE DEL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI

Il presente documento verrà rielaborato in occasione di:

- modifiche dell'organizzazione del lavoro che siano significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori;
- in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione e della protezione;
- a seguito di infortuni significativi;
- quanto i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenziano la necessità. A seguito di tale rielaborazione, le misure di prevenzione saranno aggiornate.

La valutazione dei rischi relativa ai locali di lavoro sarà aggiornata annualmente modificando o integrando il documento, così come nel caso di acquisto di nuove macchine si aggiornerà la valutazione relativa al rischio macchine.